



G.A.L. Mongioie Società Consortile a r.l.
Piazza Vittorio Veneto 1 - 12070 Mombasiglio (CN)

Regione Piemonte
Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013
Asse IV Leader

Programma di Sviluppo Locale
IL TURISMO COME MOTORE DI SVILUPPO DEL SISTEMA ECONOMICO LOCALE

BANDO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE DI FINANZIAMENTO

Costruzione e completamento di filiere locali

Mis 312 (misura principale)
Mis. 121, Mis.123 az. 3 (misure collegate)

Allegati generali validi per tutte le misure:

Allegato A - Modulo di domanda di contributo (previsto nella procedura informatica per l'invio on line e come conferma cartacea) con i seguenti allegati:

Allegato A 1 - Progetto di filiera

Allegato A 2 - Accordo di filiera

Allegato A 3 - Dichiarazione di assenso da parte del proprietario

Allegato A 4 - Dichiarazione in materia di *de minimis*

Allegato A 5 - Dichiarazione di indipendenza in merito alle quote di partecipazione

Allegato A 6 - Dichiarazione di assenso da parte della forma cooperativa/associativa

Allegato B - Schema di garanzia fidejussoria per la richiesta di anticipo (nel caso di concessione di anticipi)

Allegato C - Dichiarazione di conclusione dell'intervento e richiesta di collaudo

Allegato D - Modello di targa/cartello informativo sui contributi FEASR con cui contrassegnare i beni e/o gli immobili oggetto degli interventi.

Allegato E - Elenco prodotti di cui all'Allegato I del Trattato

Allegato F - Tabella attribuzione punteggi di merito

GUIDA SINTETICA ALLA LETTURA DEL BANDO

Il presente bando è finalizzato a sostenere la realizzazione di **PROGETTI DI FILIERA**, di progetti cioè cui devono partecipare, contemporaneamente e in forma congiunta, più soggetti, ciascuno dei quali realizza un intervento nella propria azienda non soltanto per conseguire un proprio vantaggio diretto, ma anche per favorire la competitività della filiera nel suo complesso e, indirettamente, di tutte le imprese che vi aderiscono.

Il bando ha una struttura piuttosto articolata perché alla filiera possono aderire imprese di diversa tipologia (ad esempio, imprenditori agricoli, microimprese di trasformazione, microimprese di commercializzazione, ...); per ciascuna tipologia il PSR definisce una normativa specifica, che il bando deve necessariamente rispettare.

Per individuare le sezioni del bando che riguardano la propria specifica impresa, ciascun soggetto interessato può fare riferimento allo schema esplicativo seguente:

PARTE I – INDICAZIONI GENERALI

La prima parte del bando contiene le indicazioni di carattere generale, che comprendono gli obiettivi, le condizioni di ammissibilità e i criteri di valutazione.

da pag. 4

Tutte le imprese che aderiscono alla filiera e che intendono, quindi, presentare una domanda di contributo devono leggere con attenzione la prima parte del bando.

a pag. 9

In particolare si consiglia di approfondire, in via preliminare:

- la definizione di **progetto di filiera (art. 4)**
- l'**area di applicazione** del bando (**art. 5**)

pag. 6

pag. 9

PARTE II – INDICAZIONI RELATIVE ALLE SINGOLE MISURE

La seconda parte del bando descrive le tipologie di investimento e le spese ammissibili distinte in diverse Sezioni, in ragione delle caratteristiche soggettive delle imprese che partecipano al progetto di filiera; ogni impresa deve, quindi, leggere con attenzione soltanto la parte di suo specifico riferimento; in particolare:

da pag. 10

a pag. 42

Tipologia di imprese	Misura di riferimento nell'ambito del PSR	Sezione di interesse nell'ambito del bando
Imprenditori agricoli professionali (definiti dal d.lgs. 99/04), titolari di aziende agricole	121	Sezione I Art.6/18 da pag. 10 a pag. 22

Tipologia di imprese	Misura di riferimento nell'ambito del PSR	Sezione di interesse nell'ambito del bando
Microimprese* ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE e del Ministero delle attività 18/04/05, iscritte al registro delle imprese, che svolgono attività di trasformazione e di commercializzazione di prodotti di cui all'Allegato I del Trattato (esclusi i prodotti della pesca), per le quali almeno il 60% della materia prima trasformata e commercializzata sia di provenienza extra-aziendale	123. 3	Sezione II Art.19/29 da pag. 23 a pag. 34
Microimprese* ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE e del Ministero delle attività 18/04/05, iscritte al registro delle imprese, che operano in settori diversi da quelli descritti al punto precedente	312	Sezione III Art. 30/40 da pag. 34 a pag. 42

* Ai sensi della normativa citata, sono microimprese le realtà che hanno meno di 10 dipendenti e un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo inferiore a 2 milioni di euro.

N.B.: Ai progetti di filiera agroalimentare possono aderire le imprese che rientrano nelle previsioni normative di cui alle misure 121, 123.3 e 312.1

Per quel che riguarda i progetti di filiera artigianale, è prevista la possibilità che queste siano costituite anche soltanto da imprese che rientrano nelle previsioni normative di cui alla misura 312.1, fermi restando i criteri di valutazione dei progetti di filiera e le priorità fissate al successivo art. 4 comma 12.

PARTE III – PROCEDURE

La terza parte del bando presenta le modalità di presentazione delle domande di contributo (termini di presentazione della domanda e di realizzazione degli interventi, documentazione da produrre, modalità di svolgimento dell'istruttoria, ...).

da pag. 43

Come per la Parte I, anche in questo caso, tutte le imprese che aderiscono alla filiera e che intendono presentare una domanda di contributo devono leggere con attenzione la terza parte del bando.

a pag. 55

PARTE I - INDICAZIONI GENERALI

Articolo 1. Amministrazione aggiudicatrice

1. Il Gruppo di Azione Locale (GAL) Mongioie, utilizzando le risorse finanziarie rese disponibili in applicazione del programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 - Asse 4 LEADER, concede contributi per la realizzazione di interventi coerenti con i contenuti presentati nelle sezioni di seguito indicate, purché inseriti in un progetto di filiera come descritto al successivo art. 4:

- Parte II - Sezione 1 - misura 121
- Parte II - Sezione 2 - misura 123 az.3
- Parte II - Sezione 3 - misura 312 az. 1

Articolo 2. Inquadramento generale

1. La Regione Piemonte – Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste – Settore Politiche Comunitarie, con determinazione n. 1169 del 09/06/2009, ha approvato, nell’ambito dell’Asse 4 LEADER del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013, il Programma di Sviluppo Locale presentato dal GAL Mongioie, il cui tema strategico unificante è “Il turismo come motore di sviluppo del sistema economico locale”.

2. Il Piano di Sviluppo del GAL Mongioie si propone di raggiungere tale obiettivo attraverso l’attivazione di interventi multisettoriali e integrati nei seguenti ambiti d’intervento:

Linea di intervento 1 . Integrazione del sistema relazionale,

Linea di intervento 2 . Innovazione del sistema produttivo,

Linea di intervento 3 . Valorizzazione del sistema culturale, paesaggistico e ambientale,

Linea di intervento 4 . Diversificazione del sistema di accoglienza

3. Per ciascun ambito, il GAL ha attivato una specifica linea d’intervento, la quale risulta costituita da una misura principale, individuata tra quelle previste dall’Asse 3 del PSR, a cui si collegano altre misure, riferite ad almeno due assi diversi del PSR, che insieme concorrono al raggiungimento dell’obiettivo che la linea d’intervento stessa si propone.

4. Nel caso specifico del presente bando, esso si inserisce nella Linea di intervento 2 “Innovazione del sistema produttivo” la quale, secondo quanto previsto dal PSL “Il turismo come motore di sviluppo del sistema economico locale”, si propone i seguenti obiettivi:

- completare l’efficienza strutturale delle filiere agroalimentari esistenti, migliorando i rapporti tra la produzione primaria e l’attività di trasformazione;
- rendere stabili le filiere di significato oggi soltanto potenziale, accrescendo il loro valore economico;
- creare le condizioni per la strutturazione di filiere corte, nel rapporto tra imprese agricole, artigianali e turistiche;
- organizzare una rete di vendita dei prodotti locali, secondo i principi dell’integrazione di territorio e della filiera corta;
- migliorare le *performance* ambientali delle imprese, per accrescere il loro contributo alla qualità complessiva del territorio.

5. Nell'ambito dell'elaborazione del PSL e delle attività realizzate dal GAL durante le prime fasi di attuazione del proprio programma, sono state individuate le filiere relative alle produzioni che maggiormente possono contribuire a rafforzare l'immagine del territorio, anche nei confronti dei mercati esterni:

- a. Filiera lattiero-casearia, con riguardo al latte vaccino e ovicaprino trasformato in area GAL;
- b. Filiera della carne, con riguardo ai settori bovino, ovino, caprino, suino e agli animali di bassa corte esclusivamente se allevati a terra;
- c. Filiera orticola, limitatamente alla produzione, trasformazione e vendita dei seguenti prodotti: fagiolo, cece, rapa, patata;
- d. Filiera frutticola, compresi i piccoli frutti (questi ultimi intesi come, lamponi, mirtilli, ribes varietà bianca e nera, more, uva spina, fragoline di bosco);
- e. Filiera vitivinicola, con riguardo alle aziende che producono e vinificano in area GAL, per il prodotto imbottigliato e venduto in bottiglia;
- f. Filiera dei cereali, relativamente alle farine da grano, mais, esclusivamente per le varietà cosiddette "tradizionali"¹ e grano saraceno;
- g. Filiera del miele, relativamente alle aziende che raccolgono, producono e trasformano in area GAL;
- h. Filiera delle erbe officinali, coltivate o spontanee.
- i. Filiera della lavorazione artigianale dei prodotti agroalimentari trasformati non compresi nell'allegato 1 Trattato CE (riprodotto in Allegato E al bando), con esclusivo riguardo ai funghi e al tartufo.

6. Per ciascuna filiera sono stati individuati i contenuti degli accordi che gli operatori dovranno sottoscrivere al fine di formalizzare l'impegno concreto di ciascuno a vantaggio della crescita di competitività della filiera nel suo complesso.

7. In particolare, il GAL ritiene che gli accordi stipulati nell'ambito delle filiere agroalimentari debbano essere finalizzati a:

- integrare efficacemente le fasi di produzione primaria e di trasformazione;
- promuovere l'inserimento sul mercato dei prodotti, in modo da collegarne l'immagine con i valori di territorio.

8. Come detto in premessa, le filiere possono coinvolgere operatori economici attivi in diversi settori (imprese agricole, imprese di trasformazione, imprese di commercializzazione, ...); in esse, inoltre, devono essere rappresentate almeno due delle fasi classiche di cui si compone una filiera agroalimentare (produzione primaria, trasformazione, commercializzazione).

9. I progetti di filiera devono prevedere il coinvolgimento di diversi beneficiari (almeno due) e la realizzazione di interventi in diversi segmenti della filiera stessa.

Articolo 3. Obiettivi

1. Il presente bando è emesso in attuazione della Linea d'intervento 2 "Innovazione del sistema produttivo" del PSL "Il turismo come motore di sviluppo del sistema economico locale", mediante l'apertura della presentazione di domande ai sensi delle misure:

- 121 - Ammodernamento delle aziende agricole
- 123.3 - Sviluppo delle microimprese di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli

¹ Vedere elenco delle varietà tradizionali di mais iscritte nel registro CRA.MAC. (Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura – Unità di ricerca per la maiscoltura) disponibile sul sito del GAL Mongioie.

- 312.1 - Sostegno allo sviluppo di microimprese

2. Obiettivo del bando è la costruzione / completamento di filiere locali mediante interventi materiali nelle imprese appartenenti ai diversi segmenti delle filiere stesse (produzione, trasformazione, commercializzazione) finalizzati all'inserimento nel ciclo produttivo di soluzioni tecnologicamente avanzate in grado di:

- agevolare una efficace integrazione tra le fasi;
- favorire un migliore accesso al mercato da parte delle produzioni dell'area GAL;
- favorire l'introduzione di innovazione nelle imprese che partecipano alle filiere.

3. In relazione a ciascuno degli obiettivi definiti, il GAL valuterà, anche su indicazione degli Operatori incaricati della gestione dello Sportello per lo sviluppo e la creazione d'impresa (attivato nell'ambito della Misura 321.1), l'opportunità di attivare specifiche iniziative di formazione/informazione finalizzate a migliorare le competenze dei singoli operatori in funzione della loro integrazione di filiera. A tali iniziative, opportunamente divulgate dal GAL, i soggetti beneficiari di contributi ai sensi del presente bando saranno tenuti a partecipare.

Articolo 4. Condizioni di ammissibilità e requisiti generali

1. La partecipazione al bando è subordinata :

- alla sottoscrizione di un accordo di filiera tra tutti gli operatori che intendono presentare domanda di finanziamento;
- alla dimostrazione del raggiungimento, attraverso la realizzazione del progetto di filiera, di concreti obiettivi di sviluppo dell'impresa;
- al rispetto, da parte di ciascuna impresa inserita nel progetto di filiera, delle condizioni specifiche definite dalla misura di riferimento (mis. 121, mis. 123.3, mis. 312.1, a seconda della filiera e della tipologia di impresa).

2. Sono ammissibili a finanziamento gli interventi per la realizzazione di progetti di filiera (Schema tipo in Allegato A1) che abbiano lo scopo di:

- rafforzare l'integrazione tra le diverse fasi della filiera ;
- favorire un rapporto più diretto tra produttori agricoli/artigiani ed utilizzatori finali dei prodotti (commercianti, ristoratori, albergatori e consumatori);
- raggiungere obiettivi comuni definiti nell'accordo quali, per esempio, la certificazione di qualità, la tracciabilità di filiera, l'innovazione dei processi produttivi o dei prodotti;
- stipulare nuovi accordi di commercializzazione;
- stipulare nuovi accordi che riguardano la fornitura di servizi tra i diversi operatori della filiera.

3. I progetti di filiera dovranno essere caratterizzati da un insieme correlato di domande di finanziamento (almeno due) proposte da aziende/imprese, operanti in una o più fasi delle filiere (produzione, prima trasformazione per semilavorato, seconda trasformazione per prodotto finito, commercializzazione), le quali dovranno stipulare accordi duraturi, capaci di definire modalità di cooperazione certe e costanti nel tempo tra le imprese che li sottoscrivono, con lo scopo di finalizzare ciascun intervento al perseguimento di un obiettivo comune (es. completamento della filiera, lavorazioni congiunte, organizzazione dell'offerta commerciale, stipula di accordi commerciali con gli utilizzatori finali, ottenimento della certificazione di qualità o della tracciabilità di filiera, scambi di servizi tra operatori ecc.). Per essere ammissibile, l'accordo deve riguardare almeno due fasi diverse della filiera.

4. I progetti di filiera possono inserirsi in vari contesti come quello della vendita diretta nell'ambito di mercati all'aperto o in locali appositamente attrezzati, accordi fra produttori e commercianti, ristoratori, albergatori o cooperative di consumo. Ciò permette di avvicinare sia il consumatore locale che il turista in modo consapevole ai prodotti della zona, creando un rapporto più stretto dei produttori con gli utilizzatori più attenti e sensibili e consentendo, contemporaneamente, una migliore conoscenza dei prodotti e di chi li produce.

5. Gli accordi di filiera dovranno essere **redatti in forma scritta e, se pertinente, registrati in caso d'uso**² secondo lo schema di accordo di filiera allegato ai moduli di domanda di ogni singola misura della linea d'intervento. Le eventuali spese inerenti la registrazione saranno a carico dei destinatari ultimi del contributo.

6. I contributi saranno concessi per gli investimenti promossi da soggetti di cui sia provato l'inserimento in una delle filiere produttive di cui al precedente art. 2, comma 5, anche per la realizzazione di prodotti che siano comunque il risultato della trasformazione dei prodotti agricoli o forestali rappresentativi dell'area del GAL.

7. Con riferimento al numero di domande necessarie per la formulazione di un progetto di filiera, queste devono essere proposte da **imprese indipendenti** l'una dall'altra. Sono considerate indipendenti, ai fini del presente bando:

- le imprese non partecipate in misura superiore al 25% da altra impresa inserita nello stesso progetto integrato,
- le imprese non partecipate in misura superiore al 25% o da persone fisiche o giuridiche che partecipano in misura analoga ad altra impresa inserita nello stesso progetto integrato.

Tale percentuale non si applica alle piccole società cooperative a responsabilità limitata.

8. Agli accordi di filiera possono partecipare anche imprese esterne o interne all'area di applicazione di cui al successivo art. 5, che nell'area stessa non realizzino alcun tipo di investimento; queste non potranno beneficiare di alcun contributo erogabile in applicazione del presente bando, ma la loro partecipazione all'accordo sarà valutata positivamente al fine esclusivo dell'assegnazione dei punteggi di merito di cui al successivo comma 11. In ogni caso almeno due imprese che aderiscono all'accordo di filiera devono presentare domanda di finanziamento a valere sul presente bando.

9. Qualora, dopo l'approvazione della graduatoria finale, un soggetto inserito in un progetto di filiera rinunci a dare esecuzione all'intervento di propria competenza, il GAL verificherà se, in sua assenza, il progetto nel suo complesso risulti ancora ammissibile a finanziamento, ai sensi della graduatoria approvata. Per conservare l'ammissibilità al finanziamento, il progetto di filiera, escluso l'intervento oggetto di rinuncia, deve rispettare i seguenti criteri:

- mantenere almeno due imprese che aderiscano all'accordo e che presentino domanda di finanziamento,
- non scendere al di sotto del 50% del valore dell'investimento inizialmente proposto,
- assicurare il rispetto delle finalità originarie del progetto,

In caso di risposta affermativa, il contributo viene regolarmente erogato in capo ai soggetti restanti.

In caso, invece, di risposta negativa, tutti i soggetti che partecipano a quel progetto di filiera perdono qualsiasi diritto al contributo, a meno che, nel limite massimo di 30 giorni dalla comunicazione al GAL della rinuncia, inseriscano nell'accordo un nuovo soggetto con caratteristiche, funzioni e obblighi

² Gli atti da registrare "In caso d'uso" sono quegli atti che devono essere registrati solo quando vengono esposti presso le cancellerie giudiziarie per l'esplicazione di attività amministrative o presso le amministrazioni dello Stato o degli enti territoriali e i rispettivi organi di controllo.

analoghi a quelli del rinunciante (le caratteristiche e le funzioni del soggetto che subentra, nonché gli obblighi che questo si assume devono essere analoghi a quelli del rinunciante nel senso che, in virtù di tale sostituzione, non deve comportarsi alcuna modificazione alla graduatoria approvata).

10. Per cautela reciproca tra le parti, l'accordo posto a base del progetto di filiera può prevedere obblighi e responsabilità dei soggetti contraenti in caso di recesso unilaterale anticipato rispetto al periodo minimo di validità indicato nell'accordo e in caso di rinuncia alla realizzazione dell'intervento. Il GAL, in ogni modo, non assume alcuna responsabilità per i danni che possano derivare ai soggetti partecipanti ad un progetto di filiera per l'inadempienza di uno di essi.

11. La rinuncia senza giusta causa può essere motivo di esclusione dai prossimi bandi emanati dal GAL.

12. I progetti di filiera saranno valutati in base alla griglia di valutazione qui sotto riportata e il punteggio ottenuto sarà parte integrante del punteggio di ciascuna domanda singola di finanziamento presentata da coloro che hanno sottoscritto l'accordo di filiera:

PARAMETRO / PUNTEGGIO MASSIMO	DESCRIZIONE	Punteggio max
Ricadute in ambito di filiera (massimo 8 punti)	A seguito dell'intervento proposto, l'accordo di filiera rappresenta quali tra le seguenti macro-fasi: 1. produzione materia prima 2. trasformazione, condizionamento e confezionamento 3. distribuzione e commercializzazione 4. ristorazione	2 punti per ogni macro-fase della filiera
Tipologia di accordo (massimo 4 punti)	L'accordo che lega i partecipanti al progetto integrato riguarda almeno tre fasi della filiera	4 punti
	L'accordo che lega i partecipanti al progetto integrato riguarda solo due fasi della filiera	2 punti
Stabilità dell'accordo (massimo 5 punti)	La maggior parte delle imprese partecipanti al progetto integrato si sono formalmente costituite in consorzio o società consortile, anche in forma cooperativa e/o di secondo grado	5 punti
	La maggior parte delle imprese partecipanti al progetto integrato sono formalmente costituite in associazione temporanea d'impresе e/o dispongono di specifici contratti di fornitura di prodotti	3 punti
	Le imprese partecipanti al progetto integrato hanno sottoscritto un accordo di collaborazione che non prevede la costituzione formale di nuove forme associative	1 punti
Numero di imprese coinvolte nell'accordo (massimo 8 punti)	Numero dei soggetti sottoscrittori dell'accordo a base del progetto di filiera (purché la loro partecipazione all'accordo sia stata giudicata rilevante da parte della Commissione Istruttoria)	1 punto per ogni soggetto aderente
Certificazioni ambientali (massimo 2 punti)	L'intervento è realizzato, in maggioranza, da aziende/impresе dotate di certificazione a valenza ambientale (ISO 14000, EMAS, Ecolabel)	2 punti
	L'intervento è realizzato, in maggioranza, da aziende/impresе che hanno avviato, in termini dimostrabili, un processo di certificazione a valenza ambientale (ISO 14000, EMAS, Ecolabel), pur non avendo ancora concluso la procedura per ottenere il relativo riconoscimento	1 punto

c. Ricadute ambientali (massimo 6 punti) N.B. I punteggi sono cumulabili	L'intervento manifesta conseguenze positive sulla qualità ambientale in base all'adesione a programmi ecocompatibili (produzione biologica)	2 punti
	L'intervento manifesta conseguenze positive sulla qualità ambientale per l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili	2 punti
	L'intervento migliora le prestazioni ambientali dei processi produttivi, riducendo i consumi, abbattendo le emissioni inquinanti, diminuendo la produzione di rifiuti, ...	2 punti

13. Non saranno considerati ammissibili a contributo i progetti di filiera che non raggiungano almeno il punteggio minimo di 14. L'inammissibilità del progetto di filiera comporterà la conseguente inammissibilità di tutte le domande inserite nel progetto stesso.

Articolo 5. Area di applicazione

1. Gli investimenti ammessi a finanziamento devono essere finalizzati alla commercializzazione turistica del territorio del GAL e, in particolare, dell'intero territorio amministrativo dei Comuni di:

Alto	Dogliani	Montezemolo	Roccaforte Mondovì
Bagnasco	Farigliano	Niella Tanaro	Sale Langhe
Bastia Mondovì	Frabosa Soprana	Nucetto	Sale San Giovanni
Battifollo	Frabosa Sottana	Ormea	Saliceto
Briaglia	Garessio	Pamparato	San Michele Mondovì
Briga Alta	Lesegno	Perlo	Scagnello
Caprauna	Lisio	Priero	Torre Mondovì
Castellino Tanaro	Marsaglia	Priola	Torresina
Castelnuovo di Ceva	Mombasiglio	Roascio	Viola
Ceva	Monasterolo Casotto	Roburent	Vicoforte
Cigliè	Monastero di Vasco	Rocca Cigliè	Villanova Mondovì
Clavesana	Montaldo di Mondovì		

PARTE II– INDICAZIONI RELATIVE ALLE SINGOLE MISURE

Sezione 1. MISURA 121 AMMODERNAMENTO DELLE AZIENDE AGRICOLE

Articolo 6. Obiettivi della misura

1. Secondo quanto previsto dal PSL, la misura si inserisce nella strategia complessiva del GAL nei termini seguenti:

Obiettivi dell'operazione	- migliorare il rendimento globale delle aziende agricole, accrescendone la competitività e promuovendone lo sviluppo sostenibile; - migliorare il livello di sicurezza alimentare; - incrementare la redditività aziendale, anche mediante la riduzione dei costi di produzione e l'innovazione di processo e di prodotto (es. trasformazione e commercializzazione diretta dei prodotti aziendali, ...); - favorire la visibilità del sistema produttivo locale, affinché possa presentarsi sul mercato locale contraddistinto da una identità ben delineata e rappresentativa della realtà tradizionale di cui vuole essere immagine; - implementare circuiti brevi della commercializzazione favorendo la distribuzione dei prodotti sul territorio; - consolidare i rapporti di collaborazione tra gli operatori economici locali (imprenditori agricoli e aziende artigianali di trasformazione).
Collegamento con i fabbisogni prioritari	- implementazione sull'area di circuiti commerciali brevi ad elevato valore aggiunto; - costruzione di accordi stabili tra i produttori agricoli ed agroalimentari locali e la ristorazione di qualità; - miglioramento dell'efficienza produttiva delle aziende tramite l'introduzione dell'innovazione come fattore di competitività; - consolidamento di rapporti stabili tra gli operatori agricoli, agroalimentari e artigianali all'interno delle singole filiere; - migliore posizionamento delle produzioni di qualità del territorio sul mercato.
Collegamento con il tema unificante	Il sostegno alla competitività del comparto produttivo tradizionale rappresenta una delle iniziative in grado di fare sistema, in modo da legare il turismo – motore di sviluppo del contesto locale – ai valori di territorio, in un circuito integrato che produca ricadute economiche a favore degli operatori locali.
Collegamento con la linea di intervento	- l'operazione completa l'efficienza strutturale delle filiere agroalimentari esistenti, migliorando i rapporti tra la produzione primaria e l'attività di trasformazione; - si creano le condizioni per l'organizzazione di filiere corte, nel rapporto tra imprese agricole, artigianali e turistiche - vengono migliorate le performance ambientali delle imprese per accrescere il loro contributo alla qualità complessiva del territorio; - si favorisce l'organizzazione di una rete di vendita dei prodotti locali secondo i principi dell'integrazione di territorio e della filiera corta.

Articolo 7. Beneficiari

1. Sono beneficiari del presente bando, ai sensi della Misura 121, gli imprenditori agricoli professionali titolari di aziende agricole, in forma singola o in forma associata, che operano nell'ambito delle seguenti filiere:

- Filiera lattiero-casearia, con riguardo al latte vaccino e ovicaprino trasformato in area GAL;
- Filiera della carne, con riguardo ai settori bovino, ovino, caprino, suino e agli animali di bassa corte esclusivamente se allevati a terra;
- Filiera orticola, limitatamente alla produzione, trasformazione e vendita dei seguenti prodotti: fagiolo, cece, rapa, patata;
- Filiera frutticola, compresi i piccoli frutti (questi ultimi intesi come, lamponi, mirtilli, ribes varietà bianca e nera, more, uva spina, fragoline di bosco);
- Filiera vitivinicola, con riguardo alle aziende che producono e vinificano in area GAL, per il prodotto imbottigliato e venduto in bottiglia;
- Filiera dei cereali, relativamente alle farine da grano, mais, esclusivamente per le varietà cosiddette "tradizionali"³ e grano saraceno;
- Filiera del miele, relativamente alle aziende che raccolgono, producono e trasformano in area GAL ;
- Filiera delle erbe officinali, coltivate o spontanee.

2. Per "aziende agricole", ai fini della concessione degli interventi di sostegno di cui alla presente Misura, si intendono entità a carattere professionistico ed imprenditoriale che producono per la commercializzazione (senza distinzione tra aziende condotte da persone fisiche e aziende condotte da persone diverse da quelle fisiche), in regola con i necessari adempimenti di legge, consistenti nel possesso di partita IVA valida per il settore agricolo e (salvo che per le aziende esentate ai sensi delle vigenti norme di legge) di iscrizione alla C.C.I.A.A. L'azienda viene identificata dal C.U.A.A. - codice fiscale aziendale ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1.12.1999 e, in subordine, dalla iscrizione alla C.C.I.A.A.

3. L'imprenditore agricolo richiedente il contributo (oppure la persona designata alla direzione dell'attività agricola) dovrà essere in possesso di conoscenze e competenze professionali adeguate dal momento della presentazione della domanda di sostegno agli investimenti fino al termine del vincolo di destinazione degli investimenti finanziati. Per l'accertamento della capacità professionale, il requisito di capacità professionale è presunto nel caso in cui si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:

- almeno 3 anni di attività agricola già svolta, documentati con possesso di partita IVA (in qualità di titolare di azienda agricola) o iscrizione all'INPS per la previdenza agricola (in qualità di titolare o coadiuvante di azienda agricola oppure di salariato agricolo, di cui alla legge 8.8.1972, n. 457 e successive modificazioni e integrazioni);
- possesso del titolo di studio di laurea in scienze agrarie o forestali, veterinaria, di diploma di scuola media superiore di carattere agrario ovvero di istituto professionale agrario o di altre scuole ad indirizzo agrario o forestale;
- frequenza con esito positivo di corsi di formazione organizzati appositamente.

³ Vedere elenco delle varietà tradizionali di mais iscritte nel registro CRA.MAC. (Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura – Unità di ricerca per la maiscoltura) disponibile sul sito del GAL Mongioie.

In mancanza delle condizioni sopra indicate la capacità professionale viene accertata dalla apposita Commissione Provinciale Capacità Professionale, istituita dalla Regione Piemonte (composta da funzionari degli Uffici dell'agricoltura delle Province e da rappresentanti delle Organizzazioni professionali agricole).

Articolo 8. Tipologia investimenti ammissibili

1. Sono ammissibili a finanziamento gli investimenti che consentono all'impresa di rafforzare i legami con le altre imprese che aderiscono alla filiera, secondo quanto previsto al precedente art. 2 comma 7 migliorando la qualità complessiva dei prodotti realizzati; in particolare, vengono sostenuti investimenti finalizzati:

- all'integrazione dell'impresa agricola nell'ambito del progetto di filiera;
- alla realizzazione di innovazioni di prodotto e/o di processo, con riguardo alla possibilità di introdurre nel ciclo produttivo i sistemi della tracciabilità alimentare;
- alla trasformazione in azienda dei prodotti aziendali;
- al confezionamento dei prodotti, anche in funzione della loro commercializzazione in forma congiunta e/o coordinata nell'ambito del progetto di filiera;
- al miglioramento delle fasi della logistica.

2. Gli interventi di cui al comma precedente saranno ammessi a finanziamento solamente se conformi alle disposizioni in materia di tutela ambientale e paesaggistica emanate dalle Autorità specificamente competenti in tali materie.

3. Gli interventi ricadenti in aree specificamente tutelate e/o vincolate (ad esempio aree vulnerabili da nitrati, aree protette, aree "Natura 2000", ecc.) saranno ammessi a finanziamento solamente se conformi alle specifiche disposizioni adottate per tali aree.

Articolo 9. Spese ammissibili

1. Sono ammissibili a contributo le seguenti tipologie di spesa, alle condizioni di seguito precisate:

a) investimenti materiali:

- acquisto di attrezzature fisse e macchinari;
- acquisto di strumentazioni di controllo e di apparecchiature informatiche e dei relativi programmi, particolarmente se inseriti in interventi relativi al controllo della qualità dei prodotti;
- realizzazione di opere di natura edilizia, esclusivamente finalizzate alla ristrutturazione e/o riattamento di fabbricati rurali esistenti, nella misura massima del 25% sull'investimento totale;
- realizzazione di opere di natura fondiaria (sistemazioni idraulico - agrarie, impianti irrigui, drenaggi, viabilità aziendale, spianamenti, terrazzamenti e simili).

I macchinari e le attrezzature fisse (stabilmente ancorate) rientrano tra gli investimenti fondiari. I macchinari e le attrezzature non fisse (cioè non stabilmente ancorate) rientrano tra gli investimenti agrari.

b) investimenti immateriali direttamente connessi agli investimenti materiali (spese di certificazione o iscrizione/registrazione, spese per consulenze, studi di fattibilità, spese per acquisizione di licenze e brevetti, spese di progettazione, spese generali e tecniche, con le modalità ed i limiti indicati nel Programma di Sviluppo Rurale e nelle Istruzioni per l'applicazione del prezzario regionale), nella misura massima del 12% sull'investimento totale.

2. Per quanto riguarda le opere di natura edilizia, l'eventuale ristrutturazione di immobili esistenti per la realizzazione di capannoni per il ricovero di scorte e/o macchine e/o attrezzi è ammissibile a contributo solamente se:

- si tratta di opere necessarie a supporto di altri investimenti di carattere produttivo che permettano di ottenere un miglioramento del rendimento generale della azienda agricola;
- l'intervento di ristrutturazione / adeguamento prevede anche la realizzazione di impianti di utilizzazione dell'energia solare (pannelli fotovoltaici e/o termici che potranno essere finanziati ai sensi della Misura 121, alle condizioni da questa fissate come dettagliate al successivo comma 7, oppure realizzati in autofinanziamento) che permettano di ottenere una positiva ricaduta ambientale.

3. Le spese di cui al precedente comma 1 sono ammissibili anche in locali non di proprietà, se il proponente dell'investimento ne ha la disponibilità per un periodo di almeno dieci anni, risultante da un contratto scritto e regolarmente registrato e/o da dichiarazione di assenso alla realizzazione dell'intervento proposto da parte del proprietario dell'immobile (Allegato A3).

4. Per quanto riguarda i veicoli stradali, è ammesso esclusivamente l'acquisto di:

- veicoli specificamente attrezzati (autoveicoli refrigerati, autoveicoli attrezzati a negozio e simili);
- furgoni con caratteristiche non di lusso, con carrozzeria furgonata metallica chiusa non finestrata e con massimo tre posti;
- autocarri cassonati con caratteristiche non di lusso, con massimo tre posti e con portata minima di 1500 Kg.

5. Si precisa che l'acquisto di veicoli stradali è comunque ammissibile esclusivamente qualora l'orientamento produttivo aziendale lo richieda e deve essere dimensionato alle esigenze aziendali e del progetto di filiera.

6. Per l'acquisto di macchine ed attrezzature mobili (compresi i veicoli stradali) la spesa massima che può essere ammessa è fissata nei limiti seguenti:

- massimo 60.000 euro in totale per ogni domanda di sostegno;
- massimo 100.000 euro in totale per il periodo 2007-2013.

7. Per quanto riguarda l'installazione di pannelli fotovoltaici, valgono le seguenti limitazioni specifiche:

- non è ammissibile al sostegno la realizzazione di impianti fotovoltaici a terra, ma esclusivamente di quelli posti sui tetti di fabbricati, purché compatibili con le eventuali indicazioni in merito contenute nel Manuale realizzato ai sensi della misura 323.3.a.
- al fine di poter concedere il sostegno alla realizzazione di impianti fotovoltaici sulla Misura 121 è necessario assicurare la compatibilità con il meccanismo di incentivazione in "conto energia" attuato in Italia ai sensi del decreto del 19 febbraio 2007 dei Ministeri dello Sviluppo Economico e dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare. Pertanto, il sostegno alla realizzazione di impianti fotovoltaici potrà essere concesso sulla Misura 121 nei seguenti limiti:
 - Spesa massima ammissibile: 6.500 euro / KW di potenza installata;
 - Percentuale di contributo: 20% sulla spesa (limite massimo ammesso dal sopracitato decreto per poter riconoscere l'incentivazione in conto energia ad impianti realizzati con contributo pubblico).

Considerando il valore della Tariffa incentivante e dell'elettricità prodotta (rispettivamente, in media, 0,44 e 0,16 euro/Kwh) riconosciute ai sensi del citato Decreto, le ore di funzionamento annuo (medio

1.200 ore), la durata media ipotizzabile dell'impianto (dai 20 ai 25 anni) ed i costi di manutenzione medi (con necessità di sostituire l'inverter dopo 10 anni di funzionamento), si può ritenere che il valore attualizzato dell'incentivazione erogata attraverso il "conto energia" corrisponda ad un contributo in conto capitale non superiore al 20% sulla spesa, per cui la concessione congiunta dell'incentivazione in "conto energia" e del sostegno di cui alla Misura 121 corrisponde in totale ad una agevolazione non superiore al 40%, conforme quindi al limite massimo previsto dal Reg. 1698/2005.

- la concessione del sostegno sulla Misura 121 non è compatibile con altre forme di sostegno all'impianto e/o all'acquisto dei pannelli fotovoltaici;
- nel caso di più aziende agricole che si associano per produrre energia da fonti rinnovabili, la verifica del rispetto del vincolo ad autoconsumare l'energia prodotta può essere effettuata in modo quantitativo facendo riferimento ai consumi energetici delle aziende associate, anche qualora la distribuzione dell'energia prodotta avvenga per il tramite di un intermediario;
- in merito alla cumulabilità del sostegno della Misura con altre forme di sostegno alla realizzazione di investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, occorre evitare sovracompensazioni, come precisato nella DD218 della Direzione regionale XI "Agricoltura", decurtando il contributo in conto capitale di una cifra pari all'attualizzazione della differenza di prezzo tra energia ceduta ed acquistata dal gestore della rete elettrica.
- l'installazione dei pannelli fotovoltaici sarà oggetto di controllo durante la realizzazione del progetto.

Articolo 10. Spese non ammissibili

1. Non sono ammissibili a contributo tutte le spese non strettamente connesse alla realizzazione degli interventi come descritti al precedente art. 8.

2. Nel dettaglio è esclusa l'ammissibilità delle spese per interventi relativi a case di abitazione e delle spese per l'acquisto di:

- fabbricati e strutture esistenti;
- macchinari e attrezzature usati;
- macchinari e attrezzature omologhi, per funzioni ed uso, a quelli già in dotazione all'azienda, che rappresentino il semplice rinnovo dell'ordinaria dotazione aziendale, senza aumentare la capacità di produzione di oltre il 25 % (in termini economici e/o in termini fisici e con possibilità di valutare l'aumento della capacità di produzione a livello di singola macchina oppure a livello complessivo di domanda) e/o senza modificare sostanzialmente la natura della produzione o della tecnologia utilizzata;
- veicoli stradali, tranne nel caso in cui rientrino nelle deroghe ed eccezioni di cui al precedente art. 9, commi 4 e 5;
- capi di bestiame e piante, come precisato nella Misura 121 del PSR;
- trattrici agricole e mietitrebbiatrici;
- minuterie ed utensili di uso comune;
- arredi per ufficio;
- scorte di materie prime, semilavorati e beni di consumo.
- Esecuzione di interventi di sostituzione. Si considerano interventi di sostituzione gli investimenti (di natura edilizia oppure consistenti nell'acquisto di macchinari) che non aumentano la capacità di

produzione, non modificano sostanzialmente la natura della produzione/tecnologia utilizzata, non modificano in modo significativo i costi di gestione, non apportano consistenti vantaggi ambientali e di risparmio energetico;

- arnie e attrezzature per il nomadismo delle api.

3. Relativamente all'IVA si rimanda al disposto di cui all'

articolo 71, paragrafo 3, lettera a) del Regolamento (CE) n. 1698/2005. Per le imprese, in ogni caso, l'IVA non è un costo ammissibile.

Articolo 11. Limiti di spesa

1. Con riferimento agli interventi realizzati dai soggetti di cui al precedente art. 7, per ogni domanda di contributo:

- la spesa minima ammissibile è pari ad € 8.000,00;
- la spesa massima ammissibile è pari ad € 100.000,00

2. Non saranno ammesse a contributo le domande il cui importo ammissibile, a seguito dell'istruttoria degli Uffici competenti, venga determinato in una cifra inferiore al limite minimo di spesa di cui al precedente comma 1.

Articolo 12. Disposizioni specifiche per gli interventi relativi ad attività di conservazione, manipolazione, lavorazione, trasformazione, valorizzazione e commercializzazione dei prodotti svolte dalle aziende agricole

1. Il prodotto agricolo di base oggetto di attività di conservazione, manipolazione, lavorazione, trasformazione, valorizzazione e commercializzazione dovrà essere per almeno due terzi di provenienza aziendale e, pertanto, la quantità totale di prodotto agricolo di base che può essere avviato alle citate attività potrà essere composta da due terzi di prodotto aziendale e al massimo da un terzo di prodotto acquistato.

2. Gli investimenti relativi ad attività di conservazione, manipolazione, lavorazione, trasformazione, valorizzazione e commercializzazione dei prodotti svolte dalle aziende agricole potranno essere ammessi solamente se dimensionati per tale quantità totale.

3. Alle aziende agricole che, al 01/01/2007, risultavano associate ad infrastrutture cooperative (o ad altre forme associative) per attività di conservazione, manipolazione, lavorazione, trasformazione, valorizzazione e commercializzazione dei prodotti (o che facevano comunque capo a strutture di tale genere per dette attività) non potrà essere finanziata la realizzazione di interventi che rappresentino un duplicato dei servizi offerti dalle infrastrutture associate stesse. Il finanziamento è invece possibile qualora la forma cooperativa / associativa dia il proprio consenso alla realizzazione dell'intervento da parte del socio.

Articolo 13. Intensità di aiuto

1. Ai soggetti ammessi a finanziamento è concesso un contributo in conto capitale calcolato sulle seguenti percentuali:

Fascia altimetrica	Richiedenti giovani		Altri richiedenti	
	Interventi edilizi/fondari	Interventi agrari	Interventi edilizi/fondari	Interventi agrari
Montagna	60%	40%	50%	35%
Collina	50%	35%	40%	30%
Pianura	40%	30%	35%	25%

2. I limiti minimo e massimo di investimento finanziabile per ogni azienda agricola richiedente sono stabiliti nel precedente articolo 11.

3. Non potranno essere ammesse a contributo spese effettuate prima della presentazione della domanda di contributo.

4. Ai fini del riconoscimento della qualifica di “giovane” per la concessione delle percentuali di contributo maggiorate, si intendono esclusivamente i soggetti che, al momento della presentazione della domanda di contributo, non abbiano ancora compiuto i 40 anni e che si siano insediati conformemente alla misura 112 del PSR.

Articolo 14. Ripartizione risorse finanziarie

1. Le risorse finanziarie di cui dispone il GAL Mongioie per la realizzazione degli interventi previsti dal presente bando, nell’ambito della misura 121 risultano pari a € 220.000,00, attivati per il 44% dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e per la parte restante da contropartite pubbliche nazionali.

2. Nel caso di progetti ammissibili, ma non finanziabili per carenza di risorse, questi potranno essere finanziati con ulteriori risorse finanziarie successivamente assegnate al GAL.

Articolo 15. Requisiti di ammissibilità

1. Fermo restando tutto quanto previsto al precedente art. 4, sono condizioni specifiche di ammissibilità definite dalla misura 121:

- a. il soggetto richiedente il contributo deve possedere conoscenze e competenze professionali adeguate, secondo quanto previsto al precedente art. 7, comma 3; tali conoscenze e competenze dovranno essere possedute dall’imprenditore oppure dalla persona designata alla direzione della attività agricola, dal momento della presentazione della domanda di contributo fino al termine del vincolo di destinazione delle opere finanziate, come definito al successivo punto d.10);
- b. gli investimenti materiali e/o immateriali realizzati devono essere conformi alla norme comunitarie applicabili all’investimento stesso; nel dettaglio:
 - per investimenti di natura zootecnica:

Oggetto	Norma comunitaria	Recepimento nazionale
Sicurezza ed igiene alimentare	Reg. CE 178/2002 Reg. CE 852/2004 Reg. CE 853/2004	Decreto Ministro Attività Produttive e del MIPAAF 27.05.2004 Decreto Ministro Attività Produttive e del MIPAAF 14.01.2005
Norme minime per la protezione delle galline ovaiole in batteria	Dir. 86/113/CEE e successive modifiche ed integrazioni	DPR 24 maggio 1988 n. 233
Norme minime per la protezione dei vitelli	Dir. 91/629/CEE e successive modifiche ed integrazioni	D.L.vo 30 dicembre 1992 n. 533 mod. Con D.L.vo 331/98
Norme minime per la protezione dei suini	Dir. 91/630/CEE	D.L.vo 30 dicembre 1992 n. 534
Norme sulla protezione degli animali negli allevamenti	Dir. 98/58/CE	
Norme sulla protezione degli animali durante il trasporto	Dir. 95/29/CE	D.L.vo 20 ottobre 1998 n. 388
Divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica nelle produzioni animali	Dir. 96/22/CE Dir. 2003/74/CE	Decreto Dirigenziale Ministero della Salute 14.10.2004 D.lgs. 158/2006
Produzione e immissione sul mercato di latte e di prodotti a base di latte	Dir.ve 92/46/CEE e 92/47/CEE	DPR 54/97
Pollame e avicoli	Dir 92/116/CE	DPR 495/97
Conigli e selvaggina allevata	Dir 91/495/CE	DPR 559/92

- per investimenti relativi a produzioni vegetali

Oggetto	Norma comunitaria	Recepimento nazionale
Sicurezza ed igiene alimentare	Reg. CE 178/2002 Reg. CE 852/2004	
Acquisto ed impiego prodotti fitosanitari	Dir 91/414 e succ. mod.	DPR 1255/68 e succ. mod. D.lgs. n. 194/95 D.P.R. n. 290/2001 D.M. Ministero della Salute 9.08.2002 D.M. Ministero della Salute 27.08.2004

- per tutti gli investimenti

Oggetto	Norma comunitaria	Recepimento nazionale
Protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole	Dir. 91/676/CEE	Leggi n. 146/1994 e 152/1999 D.lgs. n. 152/2006 Decreto Mi.PAAF 7.04.2006

I principali contenuti ed adempimenti fissati delle sopracitate norme sono indicati in uno specifico “documento divulgativo” predisposto dalla Regione Piemonte e disponibile al sito internet del G.A.L. Mongioie www.mongioie-leader.it.

- c. nel caso di domande di contributo presentate da forme associative di qualsiasi natura, la durata minima prevista della forma associativa richiedente deve essere almeno pari alla durata del vincolo di destinazione delle opere finanziate, come definito al successivo punto d.10); inoltre, dal momento della presentazione della domanda di contributo e fino al termine del vincolo di destinazione delle opere finanziate vi dovrà essere una persona designata alla direzione della attività agricola in possesso delle “conoscenze e competenze professionali adeguate”, secondo quanto previsto al precedente art. 7, comma 3;
- d. il soggetto richiedente il contributo:
- 1) deve dimostrare di essere in condizioni di redditività economica e di essere in equilibrio finanziario;
 - 2) deve rispettare gli standard previsti dalla legislazione in materia di sicurezza per i lavoratori;
 - 3) deve rispettare i requisiti di legge e la normativa, anche a livello locale, in materia di ambiente, di igiene e di benessere degli animali;
 - 4) deve proporre investimenti riguardanti prodotti compresi nell’Allegato I del Trattato CE, esclusi i prodotti della pesca;
 - 5) deve dimostrare la sostenibilità dell’intervento sotto l’aspetto logistico;
 - 6) deve dimostrare la fattibilità dell’intervento proposto sotto l’aspetto finanziario, tenuto conto della situazione economico-finanziaria dell’impresa;
 - 7) deve dimostrare la fattibilità tecnica dell’intervento proposto;
 - 8) non deve trovarsi in stato fallimentare, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo e non deve avere in corso procedimenti che possano determinare una delle predette procedure;
 - 9) deve essere disponibile a fornire i dati aziendali e contabili a fini statistici e per il monitoraggio fisico e finanziario dell’intervento proposto;
 - 10) deve rispettare il vincolo di destinazione d’uso di durata quinquennale per i macchinari e di durata decennale per le strutture dalla data della richiesta di accertamento dello stato finale dei lavori;
 - 11) deve onorare l’accordo di filiera per almeno tre anni dalla data della richiesta di accertamento dello stato finale dei lavori.

Articolo 16. Interventi realizzati con prestazioni lavorative volontarie dell’imprenditore e dei suoi familiari (cosiddetti “lavori in economia”)

1. È ammesso il pagamento senza fattura solo per le prestazioni lavorative volontarie fornite dall’imprenditore agricolo e dai suoi familiari, finalizzate alla realizzazione diretta di interventi di miglioramento aziendale, nel rispetto delle precisazioni specificazioni e limitazioni seguenti:
- il soggetto richiedente il contributo dovrà indicare, preventivamente e in modo esplicito, nella domanda presentata al GAL, l’eventuale ricorso a prestazioni lavorative volontarie, che dovrà essere autorizzato dal GAL stesso; si precisa che tale “autorizzazione” è da intendere esclusivamente nel senso di “nulla osta ai fini della possibilità di ammissione al sostegno” e non sostituisce né supera altre autorizzazioni alla realizzazione che debbano essere conseguite ai sensi delle vigenti norme in materia di edilizia, di impiantistica e di sicurezza sul lavoro;
 - in fase di accertamento finale (“collaudo”), i lavori di tipo edilizio eseguiti facendo ricorso a prestazioni lavorative volontarie potranno essere riconosciuti ai fini dell’ammissione al contributo solamente a

seguito della presentazione di dettagliata relazione del direttore dei lavori, il quale attesti che i lavori stessi sono stati eseguiti nel rispetto della legislazione vigente, con particolare riferimento alle normative in materia di edilizia, di impiantistica e di sicurezza sul lavoro;

- la possibilità di realizzazione diretta con prestazioni lavorative volontarie non retribuite dell'imprenditore agricolo e dei suoi familiari riguarda solo modesti interventi di caratteristiche non complesse, con esclusione di interventi che richiedano competenza tecniche particolari, quali ad esempio la realizzazione di opere in conglomerato cementizio armato o di impianti elettrici;
- dovranno comunque essere presentate le fatture relative ai materiali acquistati per la realizzazione degli interventi realizzati con prestazioni lavorative volontarie; tenuto conto che deve essere rispettato il disposto dell'art. 54 paragrafo 2 del Reg. CE 1974/2006 ("La spesa pubblica cofinanziata dal FEASR per operazioni che implicano contributi in natura non deve superare la spesa totale ammissibile, esclusi i contributi in natura, a operazione ultimata"), le fatture relative ai materiali acquistati per la realizzazione dell'intervento dovranno essere pari ad almeno il 27% della spesa relativa all'intervento stesso;
- la quantificazione dell'importo da erogare all'imprenditore agricolo a titolo di compenso per la prestazione lavorativa volontaria sarà effettuata sulla base del prezzario regionale delle opere realizzate in agricoltura; i prezzi unitari delle opere indicate in tale prezzario sono stati ricavati da una analisi prezzi che tiene conto sia dell'incidenza dei materiali che della manodopera per cui, deducendo il valore del materiale ricavato dalle relative fatture, tale prezzario è idoneo a quantificare l'apporto di manodopera.

Articolo 17. Criteri di selezione e formazione delle graduatorie

1. Tutte le domande presentate a valere sulla misura 121 nell'ambito del presente bando saranno inserite in una graduatoria unica.
2. Il punteggio complessivo attribuito a ciascuna domanda sarà dato dalla somma:
 - del punteggio attribuito all'accordo di filiera, come definito al precedente art.4, comma 11;
 - del punteggio attribuito a specifiche priorità di filiera, come definite al successivo comma 3;
 - del punteggio attribuito a priorità di livello generale, come definite al successivo comma 4;
 - del punteggio attribuito alla qualità progettuale, secondo i parametri fissati al successivo comma 5.
3. Le priorità di filiera sulla base delle quali saranno valutate le domande di contributo sono le seguenti:

filiere e produzioni prioritarie - filiera lattiero-casearia - filiera della carne - filiera orticola	Punti 5
filiere e produzioni di priorità intermedia - filiera dei cereali - filiera frutticola - filiera del miele - filiera delle erbe officinali	Punti 3
filiere e produzioni non prioritarie - filiera vitivinicola	Punti 1

4. Le priorità di livello generale sulla base delle quali saranno valutate le domande di contributo sono le seguenti:

Legale rappresentante giovane di età inferiore a 40 anni	Punti 5
Interventi finalizzati a una o più delle seguenti finalità : a) miglioramento della sicurezza sul lavoro; b) risparmio idrico e energetico; c) miglioramento della tutela dell'ambiente e del livello di igiene e benessere animale (oltre il livello minimo obbligatorio). (gli interventi direttamente finalizzati al raggiungimento delle sopraindicate finalità devono rappresentare complessivamente almeno il 51% della spesa totale richiesta nella domanda ed effettivamente realizzata)	a) 2 Punti b) 2 Punti c) 2 Punti I punteggi sono cumulabili
Interventi realizzati da un'azienda che effettua produzioni biologiche e/o produzioni di qualità riconosciute ai sensi delle normative comunitarie (per una PLV da produzioni biologiche e/o produzioni di qualità pari minimo al 50% della PLV totale aziendale)	Punti 2
Interventi relativi ad allevamenti di razze locali (per una PLV dell'allevamento di razze locali pari minimo al 50% della PLV totale aziendale)	Punti 2
Creazione di nuova occupazione per oltre 100 gg. di lavoro convenzionali / anno	Punti 2
Legale rappresentante donna	Punti 2
Investimenti relativi a prodotti classificati DOP, IGP, DOC e DOCG, biologici ai sensi del Reg. (CE) n. 834/2007. Il punteggio viene attribuito in relazione alla quantità di produzione sotto tutela trasformata e/o commercializzata nell'ambito del progetto rispetto al totale della produzione aziendale (media della produzione dei due anni precedenti la domanda)	- 0-25% punti 2. - 25,1-50% punti 4. - 50,1-75% punti 6. 75,1-100% punti 8
Impresa in possesso di certificazioni di prodotto, processo, ambientali. Il punteggio viene attribuito sia nel caso di sistemi già adottati e certificati al momento della presentazione della domanda, sia nel caso di sistemi per i quali è stato avviato l'iter di adozione o di certificazione. Il punteggio viene assegnato per le seguenti certificazioni: - ISO serie 9001 - ISO serie 14001 (sistemi di audit ambientale) - EMAS - ISO 22000 - ISO 22005	4 punti nel caso di sistemi già adottati e certificati 2 punti nel caso di sistemi per i quali è stato avviato l'iter di adozione o di certificazione

5. I parametri sulla base di quali sarà valutata la qualità del progetto proposto sono i seguenti:

Coerenza degli investimenti previsti nell'ambito dell'intervento proposto con gli obiettivi fissati dal PSR, dal PSL e dal progetto di filiera (rif. lett. g dell'Allegato A1 al modello di domanda)	Alta = 2 Punti Media = 1 Punto
Rilevanza dell'intervento proposto nell'ambito del progetto di filiera (rif. lett. h dell'Allegato A1 al modello di domanda)	Alta = 2 Punti Media = 1 Punto
Capacità del progetto di migliorare il livello di efficienza tecnica dell'impresa proponente (rif. lett. i dell'Allegato A1 al modello di domanda)	Alta = 2 Punti Media = 1 Punto

Capacità del progetto di migliorare il livello di rendimento economico dell'impresa proponente (rif. lett. i dell'Allegato A1 al modello di domanda)	Alta = 2 Punti Media = 1 Punto
Capacità del progetto di migliorare le <i>performance</i> ambientali dell'impresa proponente (rif. lett. k dell'Allegato A1 al modello di domanda)	Alta = 2 Punti Media = 1 Punto
Completezza degli aspetti organizzativi e attuativi concernenti l'intervento proposto	Alta = 2 Punti Media = 1 Punto

6. Non saranno considerate ammissibili a contributo le domande che non raggiungano almeno il punteggio minimo di 17.

7. A parità di punteggio, le domande saranno poste in graduatoria secondo l'ordine di loro presentazione.

Articolo 18. Documentazione per la presentazione delle domande

1. Per concorrere all'assegnazione del contributo, l'impresa richiedente dovrà presentare, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

- A. Modello 1 "Domanda di contributo" (previsto nella procedura informatica per l'invio on line e come conferma cartacea) compilata e sottoscritta dal legale rappresentante, comprensiva dei seguenti allegati:
 - Allegato A 1 - Progetto di filiera
 - Allegato A 2 - Accordo di filiera
 - Allegato A 3 - Dichiarazione di assenso da parte del proprietario
 - Allegato A 5 - Dichiarazione di indipendenza in merito alle quote di partecipazione
 - Allegato A 6 - Dichiarazione di assenso da parte della forma cooperativa/associativa
- B. Copia del bilancio dell'ultimo esercizio sociale con relativi allegati recanti gli estremi di deposito al Registro delle imprese della CCIAA. I titolari delle imprese che non hanno l'obbligo di deposito del bilancio dovranno presentare lo Stato patrimoniale e il Conto economico dell'impresa riferiti all'ultimo esercizio sociale. Le imprese di nuova e recente costituzione, comunque già in attività, che non dispongono di dati consuntivi di bilancio, dovranno presentare il bilancio previsionale relativo all'anno di presentazione della domanda.
- C. Copia del provvedimento di registrazione o riconoscimento previsti ai sensi dei Regg. CE 852/2004 e 853/2004 (se l'impresa è soggetta a tale normativa).
- D. Titolo di possesso del terreno e dei fabbricati interessati dagli investimenti la cui durata sia pari almeno a quella dei vincoli di uso e di destinazione (non è valido il compromesso di vendita).
- E. Permesso di costruire oppure:
 - richiesta di permesso di costruire e dichiarazione del Sindaco che certifica la destinazione urbanistica della particella su cui insisterà l'investimento;
 oppure:
 - dichiarazione del Sindaco che certifica la destinazione urbanistica della particella su cui insisterà l'investimento;
 oppure:
 - dichiarazione di inizio attività (DIA), o impegno a richiederla, per le opere non soggette a permesso di costruire con dichiarazione del legale rappresentante che i lavori da eseguire sono soggetti soltanto a DIA

- H. Disegni esecutivi per opere edili, fabbricati, sistemazioni esterne, ecc. (piante, sezioni, prospetti firmati dal legale rappresentante e da un tecnico abilitato).
- I. Computo metrico estimativo delle opere edili previste; il computo metrico dovrà essere redatto utilizzando il prezziario di riferimento per Opere e Lavori Pubblici approvato con D.G.R. 41-8246 del 18/02/2008 pubblicato sul B.U. della Regione Piemonte n. 10 del 06/03/2008. Se il prodotto/materiale utilizzato non fosse contenuto nel prezziario regionale, indicare le motivazioni della scelta. Per le modalità ed i casi particolari di applicazione del prezziario regionale (uso del prezziario sintetico, uso di voci di altri prezziari diversi dal prezziario dell'agricoltura, casi di ammissibilità del pagamento su base di preventivo e fattura, ...), valgono le disposizioni contenute nelle Istruzioni per l'applicazione del prezziario medesimo.
- L. Tre preventivi in originale di ditte del settore per le opere edili speciali non indicate sul prezziario. Nel caso di lavorazioni altamente specializzate e nel caso di investimenti a completamento di lavorazioni preesistenti, per i quali non sia possibile reperire o utilizzare più fornitori, è consentito presentare un solo preventivo e il legale rappresentante deve predisporre una dichiarazione nella quale si attesti l'impossibilità di individuare altre ditte concorrenti in grado di realizzare le lavorazioni oggetto del finanziamento, allegando una specifica relazione tecnica giustificativa, indipendentemente dal valore del bene o della fornitura da acquistare.
- M. Tre preventivi in originale di ditte del settore per ogni impianto specifico, macchinario ed attrezzatura. Nel caso di acquisizioni di beni altamente specializzati e nel caso di investimenti a completamento di forniture preesistenti, per i quali non sia possibile reperire o utilizzare più fornitori, è consentito presentare un solo preventivo e il legale rappresentante deve predisporre una dichiarazione nella quale si attesti l'impossibilità di individuare altre ditte concorrenti in grado di fornire i beni oggetto del finanziamento, allegando una specifica relazione tecnica giustificativa, indipendentemente dal valore del bene o della fornitura da acquistare.
- N. Quadro di raffronto e relazione tecnico economica, del legale rappresentante, dei preventivi di cui ai punti I e L che evidenzia quello che, per parametri tecnico-economici, viene ritenuto il più idoneo.
- O. Fotocopia documento identità

2. Tutta la documentazione, compresa la domanda di contributo, è esonerata dall'imposta di bollo, ai sensi del D.P.R. n° 642/72, all. B, punto 21 bis, come integrato dal D.L. n° 746/83, convertito con modifiche con L.17/84, ed ai sensi dell'art. 37 del D.P.R. n° 445/00.

3. L'accertamento di false dichiarazioni determina l'esclusione dai possibili benefici e la segnalazione all'autorità giudiziaria.

4. In relazione alla documentazione probatoria di cui al precedente comma 1, lett. L e M, per l'acquisizione di lavori e/o beni e/o forniture il cui costo non superi singolarmente l'importo di 5.000,00 Euro (IVA esclusa), fermo restando l'obbligo di presentare almeno tre proposte economiche raffrontabili, possono essere stabilite modalità diverse con le quali si dia conto della tipologia del bene da acquistare e della congruità dell'importo previsto (ad esempio, cataloghi di fornitori, preventivi ottenuti attraverso internet, ...). È comunque fatto divieto di frazionare la fornitura del bene al fine di rientrare in questa casistica.

5. Il beneficiario ha l'obbligo di conservare in originale presso la propria sede la documentazione contabile ed amministrativa per un periodo non inferiore a 5 anni dalla erogazione dell'ultima quota di contributo, mettendola a disposizione degli organi di controllo.

6. La carenza di uno o più elementi richiesti comporta l'inammissibilità della domanda di contributo.

Sezione 2. MISURA 123 az.3 - SVILUPPO DELLE MICROIMPRESE DI TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI

Articolo 19. Obiettivi della misura

1. Secondo quanto previsto dal PSL, la misura si inserisce nella strategia complessiva del GAL nei termini seguenti:

Obiettivi dell'operazione	- incrementare la visibilità del sistema produttivo locale, affinché possa presentarsi sul mercato locale contraddistinto da una identità ben delineata e rappresentativa della realtà tradizionale di cui vuole essere immagine; - implementare i circuiti brevi della commercializzazione favorendo la distribuzione sul territorio delle produzioni dell'area GAL; - consolidare i rapporti di collaborazione tra gli operatori economici locali (imprenditori agricoli e aziende trasformatrici); - adeguare le microimprese agroalimentari ai parametri di qualità e di efficienza richiesti dal mercato.
Collegamento con i fabbisogni prioritari	- costruzione di accordi stabili tra i produttori agricoli ed agroalimentari locali e la ristorazione di qualità - miglioramento dell'efficienza produttiva delle aziende tramite l'introduzione dell'innovazione come fattore di competitività - consolidamento di rapporti stabili tra gli operatori agricoli, agroalimentari e artigianali all'interno delle singole filiere - migliore posizionamento delle produzioni di qualità del territorio sul mercato - potenziamento delle fasi di distribuzione e di commercializzazione delle produzioni di qualità.
Collegamento con il tema strategico unificante	Il sostegno alla competitività del comparto produttivo tradizionale rappresenta una delle iniziative in grado di fare sistema, in modo da legare il turismo – motore di sviluppo del contesto locale – ai valori di territorio, in un circuito integrato che produca ricadute economiche a favore degli operatori locali.
Collegamento con la linea di intervento	- l'operazione completa l'efficienza strutturale delle filiere agroalimentari esistenti, migliorando i rapporti tra la produzione primaria e l'attività di trasformazione; - si creano le condizioni per l'organizzazione di filiere corte, nel rapporto tra imprese agricole, artigianali e turistiche - vengono migliorate le performance ambientali delle imprese per accrescere il loro contributo alla qualità complessiva del territorio; - si favorisce l'organizzazione di una rete di vendita dei prodotti locali secondo i principi dell'integrazione di territorio e della filiera corta.

Articolo 20. Beneficiari

1. Sono beneficiari del presente bando, ai sensi della Misura 123.3, le microimprese singole e associate come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE e dal Decreto del Ministero delle attività produttive 18 aprile 2005, iscritte al "registro delle imprese", che svolgano attività di trasformazione e

commercializzazione dei prodotti di cui all'Allegato I del Trattato, esclusi i prodotti della pesca (l'elenco dei prodotti inseriti nell'Allegato I del trattato è disponibile al sito www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/interventi_agricoltura/allegato1_TrattatoCE.pdf ed è riprodotto in allegato E al bando).

2. Ai sensi della citata normativa, si considera microimpresa l'impresa che ha meno di 10 occupati⁴ e ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro⁵.

3. Le microimprese beneficiarie devono fare parte delle seguenti filiere produttive:

- Filiera lattiero-casearia, con riguardo al latte vaccino e ovicaprino trasformato in area GAL;
- Filiera della carne, con riguardo ai settori bovino, ovino, caprino, suino e agli animali di bassa corte esclusivamente se allevati a terra;
- Filiera orticola, limitatamente alla produzione, trasformazione e vendita dei seguenti prodotti: fagiolo, cece, rapa, patata;
- Filiera frutticola, compresi i piccoli frutti (questi ultimi intesi come, lamponi, mirtilli, ribes varietà bianca e nera, more, uva spina, fragoline di bosco);
- Filiera vitivinicola, con riguardo alle aziende che producono e vinificano in area GAL, per il prodotto imbottigliato e venduto in bottiglia;
- Filiera dei cereali, relativamente alle farine da grano, mais, esclusivamente per le varietà cosiddette "tradizionali"⁶ e grano saraceno;
- Filiera del miele, relativamente alle aziende che raccolgono, producono e trasformano in area GAL;
- Filiera delle erbe officinali, coltivate o spontanee.

4. Tutte le operazioni finanziate devono rispettare le eventuali restrizioni alle produzioni o limitazioni al sostegno comunitario previste nell'ambito delle Organizzazioni Comuni di Mercato. Si tenga conto delle limitazioni riportate nella tabella che segue.

Settori	Prodotti non ammessi	Investimenti non ammessi
Cereali e riso	Amido e prodotti derivati; Pasta; Prodotti da forno;	
Latte vaccino e bufalino e suoi derivati	Butteroil; Lattosio; Caseina e caseinati; Formaggi fusi; Latte UHT.	Investimenti proposti da imprese che siano prime acquirenti nei confronti dei produttori di base non in regola col versamento del prelievo supplementare e/o riferiti ad una capacità produttiva non coperta dai quantitativi di riferimento individuali di cui i produttori di base dispongono.
Latte ovicaprino e suoi derivati		
Vino	Alcol etilico;	

⁴ Il numero degli occupati corrisponde al numero di unità-lavorative-anno (ULA), cioè al numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre quelli a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di ULA

⁵ Per fatturato, corrispondente alla voce A.1 del conto economico redatto secondo le vigenti norme del codice civile, s'intende l'importo netto del volume d'affari che comprende gli importi provenienti dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi rientranti nelle attività ordinarie della società, diminuiti degli sconti concessi sulle vendite nonché dell'imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte direttamente connesse con il volume d'affari; per totale di bilancio si intende il totale dell'attivo patrimoniale.

⁶ Vedere elenco delle varietà tradizionali di mais iscritte nel registro CRA.MAC. (Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura – Unità di ricerca per la maiscoltura) disponibile sul sito del GAL Mongioie.

	Acquaviti; Liquori e altre bevande alcoliche.	
Carni bovine		- Investimenti riguardanti impianti con capacità di macellazione inferiore a 3.000 t/anno di peso morto. Tale esclusione non si applica agli impianti situati nelle aree rurali con problemi complessivi di sviluppo. - Investimenti per impianti di magazzino destinati essenzialmente a prodotti di intervento. - Investimenti negli impianti di macellazione e/o di trasformazione riguardanti depositi frigoriferi per il magazzino dei prodotti surgelati, se non necessari per il normale funzionamento degli impianti stessi.
Carni suine		- Investimenti riguardanti impianti di macellazione con capacità inferiore a 3.000 t/anno di peso morto. Tale esclusione non si applica: - agli impianti situati nelle aree rurali con problemi complessivi di sviluppo; - alle aziende che svolgono anche la seconda trasformazione del prodotto macellato per una percentuale superiore al 50%. - Investimenti per impianti di magazzino destinati essenzialmente a prodotti di intervento. - Investimenti negli impianti di macellazione e/o di trasformazione riguardanti depositi frigoriferi per il magazzino dei prodotti surgelati, se non necessari per il normale funzionamento degli impianti stessi.
Carni ovicaprine, avicuniole, equine, bufaline, selvaggi na		Aziende di macellazione di avicoli non inserite in un sistema di filiera facente capo ad un unico operatore.
Uova		
Patate	Fecola e prodotti derivati.	
Florovivaismo		
Miele		
Ortofrutta	Concentrato di pomodoro.	
Piante officinali e medicinali		
Olio di oliva		Investimenti relativi all'estrazione o alla raffinazione dell'olio di sansa.

		Investimenti relativi a strutture di trasformazione non ubicate nella regione di produzione della materia prima che si intende trasformare.
--	--	---

5. Per accedere al contributo, almeno il 60% della materia prima trasformata e commercializzata dall'impresa deve essere di provenienza extra aziendale.

6. Non possono essere concessi contributi ad imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (GU C 244 dell'1.10.2004, pag. 2).

Articolo 21. Tipologia di investimenti ammissibili

1. Sono ammissibili a finanziamento gli investimenti che consentono alle aziende di trasformazione agroalimentare di integrare la fase produttiva con le attività di produzione primaria e con il processo di commercializzazione, mettendo le aziende poste a monte delle filiere produttive nelle condizioni di rispondere adeguatamente alle richieste che provengono dal mercato, secondo quanto previsto al precedente art. 2 comma 7. Vengono pertanto sostenuti investimenti finalizzati:

- all'introduzione di miglioramenti tecnologici, organizzativi, di efficienza del ciclo produttivo, anche in una logica di sua sostenibilità ambientale;
- alla realizzazione di nuovi prodotti o di nuove forme di presentazione del prodotto (ad esempio, prodotto porzionato o confezionato, allestimento di spazi per la vendita in azienda dei prodotti);
- al miglioramento complessivo della qualità delle produzioni.

2. In particolare, saranno concessi contributi:

- agli interventi di adeguamento dei laboratori di trasformazione (macchinari, attrezzature e impianti, con le minime opere strutturali necessarie alla loro installazione);
- agli interventi per il confezionamento dei prodotti in funzione del loro trasporto.

Articolo 22. Spese ammissibili

1. Analogamente a quanto previsto dalla misura 123.1 e dal relativo bando della Regione Piemonte, sono ammissibili a contributo le seguenti tipologie di spesa, alle condizioni di seguito precisate:

- acquisto di impianti, macchinari, strumenti, attrezzature;
- acquisto di arredi, limitatamente a quelli occorrenti all'allestimento di eventuali punti vendita;
- adeguamenti strutturali di modesta entità, strettamente finalizzati all'installazione degli impianti, dei macchinari e delle attrezzature di cui al punto precedente, nella misura massima del 25% dell'investimento totale;
- acquisto di veicoli specializzati per il trasporto di prodotto semilavorato o finito dallo stabilimento di trasformazione e commercializzazione alle imprese di distribuzione, purché si tratti di veicoli direttamente ed esclusivamente destinati al trasporto di tali prodotti, sempreché tale spesa non incida sul totale spesa ammessa in percentuale superiore al 20% del singolo progetto inserito nella filiera.
- creazione e allestimento di spazi destinati alla vendita di prodotti agricoli provenienti esclusivamente dalla trasformazione della propria azienda con l'obbligo di realizzare altri investimenti produttivi almeno di pari importo;

- consulenze specialistiche e spese generali e tecniche (acquisto di brevetti e licenze e know-how, spese di progettazione, direzione lavori e simili) per un ammontare non superiore al 12% dell'importo degli investimenti materiali a cui tali spese sono riferite.
2. Tutti i beni acquistati devono essere nuovi e privi di vincoli o ipoteche e sulle relative fatture dovrà essere indicato con chiarezza l'oggetto dell'acquisto e, in funzione della tipologia del bene, il numero seriale o di matricola.
3. La funzionalità delle spese alle finalità dell'Azione deve emergere chiaramente nella stesura del progetto.
4. Gli investimenti per la produzione di energia e per il risparmio energetico sono consentiti solo se finalizzati all'autoconsumo e per una potenza complessiva di 1 MWh per sito produttivo. Tali investimenti non potranno superare il 50% della spesa ammessa.

Articolo 23. Spese non ammissibili

1. Non sono ammissibili a contributo tutte le spese non strettamente connesse alla realizzazione degli interventi come descritti al precedente art. 21.
2. Nel dettaglio è esclusa l'ammissibilità delle seguenti tipologia di spesa:
- spese notarili, IVA, tasse e altre imposte;
 - acquisto di fabbricati;
 - qualsiasi tipo di demolizione, rimozione o smontaggio di opere (comprese le strutture in amianto), manufatti, impianti esistenti ad eccezione delle aperture in breccia;
 - realizzazione opere provvisorie non direttamente connesse all'esecuzione del progetto;
 - investimenti immateriali, diversi da quelli previsti al precedente art. 22, comma 1, 5° trattino;
 - indennità versate dai beneficiari a terzi per espropri, frutti pendenti ecc.;
 - manutenzione di attrezzature e di macchinari;
 - interventi di mero abbellimento anche con l'utilizzo di materiali pregiati, compreso l'allestimento di giardini, spazi verdi;
 - noleggio di attrezzature e investimenti finanziati con leasing;
 - investimenti finalizzati alla mera commercializzazione realizzati da beneficiari che svolgono esclusivamente tale attività (acquisto, deposito e vendita dei prodotti);
 - esecuzione di interventi di sostituzione. Si considerano interventi di sostituzione gli investimenti (di natura edilizia oppure consistenti nell'acquisto di macchinari) che non aumentano la capacità di produzione, non modificano sostanzialmente la natura della produzione/tecnologia utilizzata, non modificano in modo significativo i costi di gestione, non apportano consistenti vantaggi ambientali e di risparmio energetico;
 - macchinari e attrezzature omologhi, per funzioni ed uso, a quelli già in dotazione all'azienda, che rappresentino il semplice rinnovo dell'ordinaria dotazione aziendale e che non comportino miglioramenti tecnologici e funzionali;
 - investimenti destinati ad adeguamenti a normative cogenti i cui termini di regolarizzazione risultino scaduti;
 - investimenti realizzati direttamente dal beneficiario (lavori in economia);
 - iniziative volte a sostenere progetti di promozione e ricerca;
 - spese di gestione;
 - acquisto di:

- veicoli non specializzati e di motrici di trasporto, tranne nel caso in cui rientrino nelle tipologie descritte al precedente art. 22, comma 1, 3° trattino;
- arredi da ufficio;
- imballaggi, cassoni, contenitori, *barriques* ecc., anche se ammortizzabili;
- attrezzature ammortizzabili in un anno e materiali di consumo;
- attrezzature, macchinari ed impianti usati (e loro installazione).

3. Relativamente all'IVA si rimanda al disposto di cui all'articolo 71, paragrafo 3, lettera a) del Regolamento (CE) n. 1698/2005. Per le imprese, in ogni caso, l'IVA non è un costo ammissibile.

Articolo 24. Intensità d'aiuto

1. Ai soggetti ammessi a finanziamento è concesso un contributo in conto capitale pari al 40% della spesa ammessa.
2. Il contributo è ammesso in regime "*de minimis*" (Reg. (CE) n. 1998/2006) e fermi restando i limiti minimi e massimi di spesa indicati al successivo art. 25.
3. Per gli investimenti ammessi a contributo non possono essere richiesti e ottenuti altri aiuti pubblici.

Articolo 25. Limiti degli investimenti

1. Con riferimento agli interventi realizzati dai soggetti di cui al precedente art. 20, per ogni domanda di contributo:
 - la spesa minima ammissibile è pari ad € 8.000,00;
 - la spesa massima ammissibile è pari ad € 100.000,00
2. Non saranno ammesse a contributo le domande il cui importo ammissibile, a seguito dell'istruttoria degli Uffici competenti, venga determinato in una cifra inferiore al limite minimo di spesa di cui al precedente comma 1.

Articolo 26. Ripartizione risorse finanziarie

1. Le risorse finanziarie di cui dispone il GAL Mongioie per la realizzazione degli interventi previsti dal presente bando, nell'ambito della misura 123.3 risultano pari a € 450.000,00, attivati per il 44% dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e per la parte restante da contropartite pubbliche nazionali.
2. Nel caso di progetti ammissibili, ma non finanziabili per carenza di risorse, questi potranno essere finanziati con ulteriori risorse finanziarie successivamente assegnate al GAL.

Articolo 27. Requisiti di ammissibilità

1. Fermo restando tutto quanto previsto al precedente art. 4, sono condizioni specifiche di ammissibilità definite dalla misura 123.3:

a. il soggetto richiedente il contributo:

- deve dimostrare di essere in condizioni di redditività economica e di essere in equilibrio finanziario;
- deve rispettare gli standard previsti dalla legislazione in materia di sicurezza per i lavoratori;
- deve rispettare i requisiti di legge e la normativa, anche a livello locale, in materia di ambiente, di igiene e benessere degli animali;
- deve proporre investimenti riguardanti prodotti compresi nell'Allegato I del Trattato CE, esclusi i prodotti della pesca, in esito al quale il prodotto ottenuto rimane comunque un prodotto del predetto Allegato I;
- deve dimostrare la sostenibilità dell'intervento sotto l'aspetto logistico;
- deve dimostrare la fattibilità del progetto sotto l'aspetto finanziario, tenuto conto della situazione economico-finanziaria dell'impresa;
- deve dimostrare la fattibilità tecnica del progetto di cui si chiede il finanziamento;
- deve garantire una ricaduta positiva sui produttori di base;
- non deve trovarsi in stato fallimentare, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo e non deve avere in corso procedimenti che possano determinare una delle predette procedure;
- deve essere disponibile a fornire i dati aziendali e contabili a fini statistici e per il monitoraggio fisico e finanziario dell'intervento proposto;
- deve rispettare il vincolo di destinazione d'uso di durata quinquennale per i macchinari e di durata decennale per le strutture dalla data della richiesta di accertamento dello stato finale dei lavori;
- deve onorare l'accordo di filiera per almeno tre anni dalla data della richiesta di accertamento dello stato finale dei lavori;
- deve rispettare i limiti di importo massimo di aiuti pubblici di 200.000 euro che può essere concesso all'impresa nell'arco di un triennio, in base al Reg. CE 1998/2006 "*de minimis*". In seguito alla Comunicazione della Commissione Europea "Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica" N° 09°06689) del 22/01/09 e le modalità applicative del DPCM del 3/06/09, nel triennio dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2010 i limiti di importo massimo per la concessione di aiuti di Stato sono elevati a 500.000 euro con esclusione del settore primario e le imprese di trasformazione dei prodotti agricoli di cui all'Allegato I per i quali rimane la regolamentazione del *de minimis* agricolo (verificare se cambia anche il *de minimis* agricolo).

b. il contributo può essere concesso alle imprese che migliorano il rendimento globale dell'azienda qualora l'investimento proposto sottenda il raggiungimento di almeno una delle seguenti condizioni:

- miglioramento delle performance ambientali dell'impresa;
- aumento del fatturato dell'impresa come risultante dal conto economico del bilancio (art. 2425 Codice Civile);
- consolidamento dell'occupazione (numero di addetti risultante alla fine del mese di chiusura dell'operazione non inferiore alla media degli addetti dei due anni precedenti la domanda di finanziamento), purché l'impresa mantenga i requisiti di microimpresa come fissati al precedente art. 20, comma 2;
- sviluppo delle attività di commercializzazione (aumento dei canali di vendita dei prodotti, anche attraverso l'e-commerce);
- adozione di sistemi di tracciabilità del prodotto.

Se non diversamente specificato, si considera raggiunto l'obiettivo qualora, in riferimento ad uno degli indici riportati, sia dimostrata una differenza positiva tra la situazione ante e post operazione.

Articolo 28. Criteri di selezione e formazione delle graduatorie

1. Tutte le domande presentate a valere sulla misura 123.3 nell'ambito del presente bando saranno inserite in una graduatoria unica.

2. Il punteggio complessivo attribuito a ciascuna domanda sarà dato dalla somma:

- del punteggio attribuito all'accordo di filiera, come definito al precedente art.4, comma 11;
- del punteggio attribuito a specifiche priorità di filiera, come definite al successivo comma 3;
- del punteggio attribuito a priorità di livello generale, come definite al successivo comma 4;
- del punteggio attribuito alla qualità progettuale, secondo i parametri fissati al successivo comma 5.

3. Le priorità di filiera sulla base delle quali saranno valutate le domande di contributo sono le seguenti:

filiera e produzioni prioritarie	
- filiera lattiero-casearia	Punti 5
- filiera della carne	
- filiera orticola	
filiera e produzioni di priorità intermedia	
- filiera frutticola	Punti 3
- filiera del miele	
- filiera delle erbe officinali	
filiera e produzioni non prioritarie	
- filiera vitivinicola	Punti 1

4. Le priorità di livello generale sulla base delle quali saranno valutate le domande di contributo sono le seguenti:

Criterio	Descrizione	Punteggio
Caratteristiche soggettive del proponente	Legale rappresentante giovane di età inferiore a 40 anni	Punti 5
	Legale rappresentante donna	Punti 2
Imprese artigiane	Saranno considerati prioritari gli interventi di sviluppo delle microimprese artigiane, con particolare riguardo a quelle operanti nell'ambito dei settori dell'Eccellenza Artigiana (L.R. 1/2009)	- imprese artigiane punti 2 - imprese in possesso del riconoscimento di Eccellenza artigiana punti 4
Investimenti relativi a prodotti classificati DOP, IGP, DOC e DOCG, biologici ai sensi del Reg. (CE) n. 834/2007	Il punteggio viene attribuito in relazione alla quantità di produzione sotto tutela trasformata e/o commercializzata nell'ambito del progetto rispetto al totale della produzione aziendale (media della produzione dei due anni precedenti la domanda)	- 0-25% punti 2. - 25,1-50% punti 4. - 50,1-75% punti 6. - 75,1-100% punti 8.

Certificazioni di prodotto, processo, ambientali;	Il punteggio viene attribuito sia nel caso di sistemi già adottati e certificati al momento della presentazione della domanda, sia nel caso di sistemi per i quali è stato avviato l'iter di adozione o di certificazione. Il punteggio viene assegnato per le seguenti certificazioni: - ISO serie 9001 - ISO serie 14001 (sistemi di audit ambientale) - EMAS - ISO 22000 - ISO 22005	4 punti nel caso di sistemi già adottati e certificati 2 punti nel caso di sistemi per i quali è stato avviato l'iter di adozione o di certificazione
Tipologia di prodotto	Interventi relativi alla lavorazione di razze locali (per una PLV dell'allevamento di razze locali pari minimo al 50% della PLV totale aziendale)	Punti 2
Natura dell'intervento	Interventi finalizzati a una o più delle seguenti finalità : a) miglioramento della sicurezza sul lavoro; b) risparmio idrico e energetico; c) miglioramento della tutela dell'ambiente (oltre il livello minimo obbligatorio). (gli interventi direttamente finalizzati al raggiungimento delle sopraindicate finalità devono rappresentare complessivamente almeno il 51% della spesa totale richiesta nella domanda ed effettivamente realizzata)	a) 2 Punti b) 2 Punti c) 2 Punti I punteggi sono cumulabili
	Creazione di nuova occupazione per oltre 100 giornate di lavoro convenzionali / anno	Punti 2

5. I parametri sulla base di quali sarà valutata la qualità del progetto proposto sono i seguenti:

Coerenza degli investimenti previsti nell'ambito dell'intervento proposto con gli obiettivi fissati dal PSR, dal PSL e dal progetto di filiera (rif. lett. g dell'Allegato A1 al modello di domanda)	Alta = 2 Punti Media = 1 Punto
Rilevanza dell'intervento proposto nell'ambito del progetto di filiera (rif. lett. h dell'Allegato A1 al modello di domanda)	Alta = 2 Punti Media = 1 Punto
Capacità del progetto di migliorare il livello di efficienza tecnica dell'impresa proponente (rif. lett. i dell'Allegato A1 al modello di domanda)	Alta = 2 Punti Media = 1 Punto
Capacità del progetto di migliorare il livello di rendimento economico dell'impresa proponente (rif. lett. i dell'Allegato A1 al modello di domanda)	Alta = 2 Punti Media = 1 Punto
Capacità del progetto di migliorare le <i>performance</i> ambientali dell'impresa proponente (rif. lett. k dell'Allegato A1 al modello di domanda)	Alta = 2 Punti Media = 1 Punto
Completezza degli aspetti organizzativi e attuativi concernenti l'intervento proposto	Alta = 2 Punti Media = 1 Punto

6. Non saranno considerate ammissibili a contributo le domande che non raggiungano almeno il punteggio minimo di 18.

7. A parità di punteggio, le domande saranno poste in graduatoria secondo l'ordine di loro presentazione.

Articolo 29. Documentazione per la presentazione delle domande

1. Per concorrere all'assegnazione del contributo, l'impresa richiedente dovrà presentare, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

- A. Modello 1 "Domanda di contributo" (previsto nella procedura informatica per l'invio on line e come conferma cartacea) compilata e sottoscritta dal legale rappresentante, comprensiva dei seguenti allegati:
 - Allegato A 1 - Progetto di filiera
 - Allegato A 2 - Accordo di filiera
 - Allegato A 3 - Dichiarazione di assenso da parte del proprietario
 - Allegato A 4 - Dichiarazione in materia di de minimis
 - Allegato A 5 - Dichiarazione di indipendenza in merito alle quote di partecipazione
 - Allegato A 6 - Dichiarazione di assenso da parte della forma cooperativa/associativa
- B. Per imprese costituite in forma societaria, copia conforme all'originale dell'atto costitutivo e dello statuto.
- C. Certificato d'iscrizione al registro imprese della Camera di Commercio, in data non anteriore a sei mesi, attestante che l'impresa non si trova in stato di liquidazione o fallimento e che nei confronti della stessa non è stata presentata domanda di concordato preventivo.
- D. Per le cooperative, copia del certificato/attestato di avvenuta revisione cooperativa, ovvero copia della dichiarazione resa ai sensi dell'art. 6, D.L. 2 agosto 2002, n. 220 e del versamento del contributo per la revisione cooperativa.
- E. Per le imprese artigiane, copia del certificato d'iscrizione all'albo artigiani con data non anteriore a sei mesi.
- F. Copia del bilancio dell'ultimo esercizio sociale con relativi allegati recanti gli estremi di deposito al Registro delle imprese della CCIAA. I titolari delle imprese che non hanno l'obbligo di deposito del bilancio dovranno presentare lo Stato patrimoniale e il Conto economico dell'impresa riferiti all'ultimo esercizio sociale. Le imprese di nuova e recente costituzione, comunque già in attività, che non dispongono di dati consuntivi di bilancio, dovranno presentare il bilancio previsionale relativo all'anno di presentazione della domanda.
- G. Copia del provvedimento di registrazione o riconoscimento previsti ai sensi dei Regg. CE 852/2004 e 853/2004 (se l'impresa è soggetta a tale normativa).
- H. Per le Società cooperative, elenco dei soci con i quantitativi di prodotto conferito (dato dell'ultimo anno di conferimento) reso dal legale rappresentante sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
- I. Titolo di possesso del terreno e dei fabbricati interessati dagli investimenti la cui durata sia pari almeno a quella dei vincoli di uso e di destinazione (non è valido il compromesso di vendita).
- J. Permesso di costruire oppure:

- richiesta di permesso di costruire e dichiarazione del Sindaco che certifica la destinazione urbanistica della particella su cui insisterà l'investimento;

oppure:

- dichiarazione del Sindaco che certifica la destinazione urbanistica della particella su cui insisterà l'investimento;

oppure:

- dichiarazione di inizio attività (DIA), o impegno a richiederla, per le opere non soggette a permesso di costruire con dichiarazione del legale rappresentante che i lavori da eseguire sono soggetti soltanto a DIA

- N. Disegni esecutivi per opere edili, fabbricati, sistemazioni esterne, ecc. (piante, sezioni, prospetti firmati dal legale rappresentante e da un tecnico abilitato).
- O. Computo metrico estimativo delle opere edili previste; il computo metrico dovrà essere redatto utilizzando il prezziario di riferimento per Opere e Lavori Pubblici approvato con D.G.R. 41-8246 del 18/02/2008 pubblicato sul B.U. della Regione Piemonte n. 10 del 06/03/2008. Se il prodotto/materiale utilizzato non fosse contenuto nel prezziario regionale, indicare le motivazioni della scelta. Per le modalità ed i casi particolari di applicazione del prezziario regionale (uso del prezziario sintetico, uso di voci di altri prezziari diversi dal prezziario dell'agricoltura, casi di ammissibilità del pagamento su base di preventivo e fattura, ...), valgono le disposizioni contenute nelle Istruzioni per l'applicazione del prezziario medesimo.
- P. Tre preventivi in originale di ditte del settore per le opere edili speciali non indicate sul prezziario. Nel caso di lavorazioni altamente specializzate e nel caso di investimenti a completamento di lavorazioni preesistenti, per i quali non sia possibile reperire o utilizzare più fornitori, è consentito presentare un solo preventivo e il legale rappresentante deve predisporre una dichiarazione nella quale si attesti l'impossibilità di individuare altre ditte concorrenti in grado di realizzare le lavorazioni oggetto del finanziamento, allegando una specifica relazione tecnica giustificativa, indipendentemente dal valore del bene o della fornitura da acquistare.
- Q. Tre preventivi in originale di ditte del settore per ogni impianto specifico, macchinario ed attrezzatura. Nel caso di acquisizioni di beni altamente specializzati e nel caso di investimenti a completamento di forniture preesistenti, per i quali non sia possibile reperire o utilizzare più fornitori, è consentito presentare un solo preventivo e il legale rappresentante deve predisporre una dichiarazione nella quale si attesti l'impossibilità di individuare altre ditte concorrenti in grado di fornire i beni oggetto del finanziamento, allegando una specifica relazione tecnica giustificativa, indipendentemente dal valore del bene o della fornitura da acquistare.
- R. Quadro di raffronto e relazione tecnico economica, del legale rappresentante, dei preventivi di cui ai punti P e Q che evidenzia quello che, per parametri tecnico-economici, viene ritenuto il più idoneo.
- S. Fotocopia documento identità

2. Tutta la documentazione, compresa la domanda di contributo, è esonerata dall'imposta di bollo, ai sensi del D.P.R. n° 642/72, all. B, punto 21 bis, come integrato dal D.L. n° 746/83, convertito con modifiche con L.17/84, ed ai sensi dell'art. 37 del D.P.R. n° 445/00.

3. L'accertamento di false dichiarazioni determina l'esclusione dai possibili benefici e la segnalazione all'autorità giudiziaria.

4. In relazione alla documentazione probatoria di cui al precedente comma 1, lett. L e M, per l'acquisizione di lavori e/o beni e/o forniture il cui costo non superi singolarmente l'importo di 5.000,00 Euro (IVA

esclusa), fermo restando l'obbligo di presentare almeno tre proposte economiche raffrontabili, possono essere stabilite modalità diverse con le quali si dia conto della tipologia del bene da acquistare e della congruità dell'importo previsto (ad esempio, cataloghi di fornitori, preventivi ottenuti attraverso internet, ...). È comunque fatto divieto di frazionare la fornitura del bene al fine di rientrare in questa casistica.

5. Il beneficiario ha l'obbligo di conservare in originale presso la propria sede la documentazione contabile ed amministrativa per un periodo non inferiore a 5 anni dalla erogazione dell'ultima quota di contributo, mettendola a disposizione degli organi di controllo.

6. La carenza di uno o più elementi richiesti comporta l'inammissibilità della domanda di contributo.

Sezione 3. MISURA 312 - SVILUPPO DI MICROIMPRESE

Articolo 30. Obiettivi della misura

1. Secondo quanto previsto dal PSL, la misura si inserisce nella strategia complessiva del GAL nei termini seguenti:

Obiettivi dell'operazione	- arricchire qualitativamente le produzioni locali, rafforzando le componenti strutturali delle imprese con elementi innovativi in termini di prodotto e di processo; - integrare i cicli produttivi rispetto alle componenti territoriali e ambientali del contesto; - sostenere la competitività del sistema economico locale, favorendo la crescita competitiva delle microimprese che in esso operano.
Collegamento con i fabbisogni prioritari	- miglioramento dell'efficienza produttiva delle aziende tramite l'introduzione dell'innovazione come fattore di competitività; - sviluppo del capitale umano in funzione dell'integrazione di filiera e della qualità del prodotto; - rafforzamento qualitativo del comparto artigianale locale.
Collegamento con il tema strategico unificante	In una logica di filiera corta, tutti gli interventi in favore della competitività del sistema produttivo incrementano la capacità delle aziende di proporsi al mercato turistico, mentre i flussi che quest'ultimo genera sostengono il complesso dell'economia locale
Collegamento con la linea di intervento	- il ricercato sviluppo delle microimprese locali, che il GAL ricerca nell'ambito della presente operazione si propone attraverso l'introduzione in aziende di elementi di innovazione, sotto il profilo tecnologico, organizzativo e di performance ambientale.

Articolo 31. Beneficiari

1. Sono beneficiari del presente bando, ai sensi della Misura 312.1, le microimprese singole e associate ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE e del Decreto del Ministero delle attività produttive 18 aprile 2005, iscritte al "registro delle imprese, che non rientrano nella tipologia di cui al precedente art. 20

comma 1, ossia che **non** trasformano i prodotti di cui all'Allegato I del Trattato (l'elenco dei prodotti inseriti nell'Allegato I del trattato è disponibile al sito www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/interventi_agricoltura/allegato1_TrattatoCE.pdf ed è riprodotto in allegato E al bando).

2. Ai sensi di detta normativa si definisce microimpresa l'impresa che ha meno di 10 occupati⁷, e ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro⁸).

3. Le microimprese beneficiarie devono fare parte delle seguenti filiere produttive:

- a. Filiera lattiero-casearia, con riguardo al latte vaccino e ovicaprino trasformato in area GAL;
- b. Filiera della carne, con riguardo ai settori bovino, ovino, caprino, suino e agli animali di bassa corte esclusivamente se allevati a terra;
- c. Filiera orticola, limitatamente alla produzione, trasformazione e vendita dei seguenti prodotti: fagiolo, cece, rapa, patata;
- d. Filiera frutticola, compresi i piccoli frutti (questi ultimi intesi come, lamponi, mirtilli, ribes varietà bianca e nera, more, uva spina, fragoline di bosco);
- e. Filiera vitivinicola, con riguardo alle aziende che producono e vinificano in area GAL, per il prodotto imbottigliato e venduto in bottiglia;
- f. Filiera dei cereali, relativamente alle farine da grano, mais, esclusivamente per le varietà cosiddette "tradizionali"⁹ e grano saraceno;
- g. Filiera del miele, relativamente alle aziende che raccolgono, producono e trasformano in area GAL;
- h. Filiera delle erbe officinali, coltivate o spontanee.
- j. Filiera della lavorazione artigianale dei prodotti agroalimentari trasformati non compresi nell'allegato 1 Trattato CE (riprodotto in Allegato E al bando)), con esclusivo riguardo ai funghi e al tartufo.

Articolo 32. Tipologia investimenti ammissibili

1. Sono ammissibili a finanziamento gli investimenti relativi a:

- l'adeguamento dei laboratori di trasformazione (macchinari, attrezzature e impianti, con le minime opere strutturali necessarie alla loro installazione), delle linee di lavorazione preparazione dei prodotti, dei processi per il confezionamento di prodotti agroalimentari, realizzati da imprese diverse da quelle di cui alla precedente misura 123.3 (come indicato al precedente art.31 comma 1);
- la realizzazione di prodotti e/o servizi complementari alle produzioni agroalimentari (confezionamento, logistica, trasporto, ...), con l'introduzione nel sistema produttivo di innovazioni di prodotto e/o di processo tali da migliorare l'organizzazione all'interno della filiera e la sua tracciabilità;
- imprese di commercializzazione, che realizzano interventi per l'inserimento nel proprio sistema di vendita delle produzioni agroalimentari inserite nelle filiere di cui al precedente art. 31, comma 3, e/o per la loro presentazione al pubblico in modo da rendere facilmente percepibile e da valorizzare la provenienza dei prodotti (espositori dedicati, distributori, ...);

⁷ Il numero degli occupati corrisponde al numero di unità-lavorative-anno (ULA), cioè al numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre quelli a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di ULA

⁸ Per fatturato, corrispondente alla voce A.1 del conto economico redatto secondo le vigenti norme del codice civile, s'intende l'importo netto del volume d'affari che comprende gli importi provenienti dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi rientranti nelle attività ordinarie della società, diminuiti degli sconti concessi sulle vendite nonché dell'imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte direttamente connesse con il volume d'affari; per totale di bilancio si intende il totale dell'attivo patrimoniale.

⁹ Vedere elenco delle varietà tradizionali di mais iscritte nel registro CRA.MAC. (Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura – Unità di ricerca per la maiscoltura) disponibile sul sito del GAL Mongioie.

- imprese della ristorazione, che realizzano vetrine espositive delle produzioni locali, o comunque interventi finalizzati a dare visibilità alle produzioni stesse.

Articolo 33. Spese ammissibili

1. Sono ammissibili a contributo le seguenti tipologie di spesa alle, alle condizioni di seguito precisate:
 - acquisto di impianti, macchinari, strumenti, attrezzature, arredi; i beni acquistati devono essere nuovi e privi di vincoli o ipoteche e sulle relative fatture dovrà essere indicato con chiarezza l'oggetto dell'acquisto e, in funzione della tipologia del bene, il numero seriale o di matricola;
 - adeguamenti strutturali di modesta entità, strettamente finalizzati all'installazione degli impianti, dei macchinari e delle attrezzature di cui al punto precedente, nella misura massima del 25% dell'investimento totale;
 - consulenze specialistiche e spese generali e tecniche (acquisto di brevetti e licenze e know-how, spese di progettazione, direzione lavori e simili) per un ammontare non superiore al 12% dell'importo degli investimenti materiali a cui tali spese sono riferite.
2. Gli investimenti per la produzione di energia e per il risparmio energetico sono consentiti solo se finalizzati all'autoconsumo e per una potenza complessiva di 1 MWh per sito produttivo. Tali investimenti non potranno superare il 50% della spesa ammessa.
3. La funzionalità delle spese alle finalità dell'azione deve emergere chiaramente nella stesura del progetto.

Articolo 34. Spese non ammissibili

1. Non sono ammissibili a contributo tutte le spese non strettamente connesse alla realizzazione degli interventi come descritti al precedente art. 32.
2. Nel dettaglio è esclusa l'ammissibilità delle seguenti tipologia di spesa:
 - esecuzione di interventi di manutenzione;
 - investimenti funzionali al recepimento delle normative vigenti;
 - noleggio di attrezzature e investimenti finanziati con leasing;
 - acquisto di:
 - immobili e terreni;
 - veicoli e motrici di trasporto, di qualunque genere e tipologia;
 - impianti, macchinari, strumenti, attrezzature ed arredi usati;
 - esecuzione di interventi di sostituzione. Si considerano interventi di sostituzione gli investimenti (di natura edilizia oppure consistenti nell'acquisto di macchinari) che non aumentano la capacità di produzione, non modificano sostanzialmente la natura della produzione/tecnologia utilizzata, non modificano in modo significativo i costi di gestione, non apportano consistenti vantaggi ambientali e di risparmio energetico;
 - macchinari e attrezzature omologhi, per funzioni ed uso, a quelli già in dotazione all'azienda, che rappresentino il semplice rinnovo dell'ordinaria dotazione aziendale e che non comportino miglioramenti tecnologici e funzionali;
 - minuterie ed utensili di uso comune;
 - scorte di materie prime, semilavorati e beni di consumo, imballaggi, cassoni e contenitori;
2. Relativamente all'IVA si rimanda al disposto di cui all'articolo 71, paragrafo 3, lettera a) del regolamento

(CE) n. 1698/2005. Per le imprese, in ogni caso, l'IVA non è un costo ammissibile.

Articolo 35. Intensità d'aiuto

1. Ai soggetti ammessi a finanziamento è concesso un contributo in conto capitale pari al 40% della spesa ammessa.
2. Il contributo è ammesso in regime "*de minimis*" (Reg. (CE) n. 1998/2006) e fermi restando i limiti minimi e massimi di spesa indicati al successivo art. 36.

Articolo 36. Limiti degli investimenti

1. Con riferimento agli interventi realizzati dai soggetti di cui al precedente art. 31, per ogni domanda di contributo:
 - la spesa minima ammissibile è pari ad € 8.000,00;
 - la spesa massima ammissibile è pari ad € 100.000,00
2. Non saranno ammesse a contributo le domande il cui importo ammissibile, a seguito dell'istruttoria degli Uffici competenti, venga determinato in una cifra inferiore al limite minimo di spesa di cui al precedente comma 1.

Articolo 37. Ripartizione risorse finanziarie

1. Le risorse finanziarie di cui dispone il GAL Mongioie per la realizzazione degli interventi previsti dal presente bando, nell'ambito della misura 312.1 risultano pari a € 390.000,00, attivati per il 44% dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e per la parte restante da contropartite pubbliche nazionali.
2. Nel caso di progetti ammissibili, ma non finanziabili per carenza di risorse, questi potranno essere finanziati con ulteriori risorse finanziarie successivamente assegnate al GAL.

Articolo 38. Requisiti di ammissibilità

1. Fermo restando tutto quanto previsto al precedente art. 4, sono condizioni specifiche di ammissibilità definite dalla misura 312.1:
 - a. il soggetto richiedente il contributo:
 - deve dimostrare di essere in condizioni di redditività economica e di essere in equilibrio finanziario;
 - deve rispettare gli standard previsti dalla legislazione in materia di sicurezza per i lavoratori;
 - deve rispettare i requisiti di legge e la normativa, anche a livello locale, in materia di ambiente, di igiene e benessere degli animali;
 - deve dimostrare la sostenibilità dell'intervento sotto l'aspetto logistico;
 - deve dimostrare la fattibilità del progetto sotto l'aspetto finanziario, tenuto conto della situazione economico-finanziaria dell'impresa;
 - deve dimostrare la fattibilità tecnica del progetto di cui si chiede il finanziamento;

- non deve trovarsi in stato fallimentare, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo e non deve avere in corso procedimenti che possano determinare una delle predette procedure;
 - deve essere disponibile a fornire i dati aziendali e contabili a fini statistici e per il monitoraggio fisico e finanziario dell'intervento proposto;
 - deve rispettare il vincolo di destinazione d'uso di durata quinquennale per i macchinari e di durata decennale per le strutture dalla data della richiesta di accertamento dello stato finale dei lavori;
 - deve onorare l'accordo di filiera per almeno tre anni dalla data della richiesta di accertamento dello stato finale dei lavori;
 - deve rispettare i limiti di importo massimo di aiuti pubblici di 200.000 euro che può essere concesso all'impresa nell'arco di un triennio, in base al Reg. CE 1998/2006 "*de minimis*". In seguito alla Comunicazione della Commissione Europea "Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica" N° 09°06689) del 22/01/09 e le modalità applicative del DPCM del 3/06/09, nel triennio dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2010 i limiti di importo massimo per la concessione di aiuti di Stato sono elevati a 500.000 euro, con esclusione del settore primario e delle imprese di trasformazione dei prodotti agricoli di cui all'Allegato I del Trattato CE.
- b. il progetto realizzato deve essere finalizzato all'inserimento nel ciclo produttivo di soluzioni tecnologicamente avanzate in grado di:
- ampliare la gamma di prodotto offerto;
 - migliorare le caratteristiche qualitative del prodotto e/o del servizio;
 - innovarne la modalità di confezionamento e /o di presentazione al pubblico;
 - favorire l'individuazione di nuovi canali commerciali;
 - eliminare o ridurre l'impatto del ciclo produttivo sull'ambiente e migliorare le performance ambientali dell'impresa.

Articolo 39. Criteri di selezione e formazione delle graduatorie

1. Tutte le domande presentate a valere sulla misura 312.1 nell'ambito del presente bando saranno inserite in una graduatoria unica.
2. Il punteggio complessivo attribuito a ciascuna domanda sarà dato dalla somma:
 - del punteggio attribuito all'accordo di filiera, come definito al precedente art.4, comma 11;
 - del punteggio attribuito a specifiche priorità di filiera, come definite al successivo comma 3;
 - del punteggio attribuito a priorità di livello generale, come definite al successivo comma 4;
 - del punteggio attribuito alla qualità progettuale, secondo i parametri fissati al successivo comma 5.
3. Le priorità di filiera sulla base delle quali saranno valutate le domande di contributo sono le seguenti:

filiere e produzioni prioritarie - filiera lattiero-casearia - filiera della carne - filiera orticola	Punti 5
filiere e produzioni di priorità intermedia - filiera dei cereali - filiera frutticola - filiera del miele	Punti 3

- filiera delle erbe officinali	
filiere e produzioni non prioritarie	
- filiera vitivinicola	Punti 1
- filiera dei prodotti trasformati	

4. Le priorità di livello generale sulla base delle quali saranno valutate le domande di contributo sono le seguenti:

Caratteristiche soggettive del proponente	Legale rappresentante giovane di età inferiore a 40 anni	Punti 5
	Legale rappresentante donna	Punti 2
Imprese artigiane	Saranno considerati prioritari gli interventi di sviluppo delle microimprese artigiane, con particolare riguardo a quelle operanti nell'ambito dei settori dell'Eccellenza Artigiana (L.R. 1/2009)	- imprese artigiane punti 2 - imprese in possesso del riconoscimento di Eccellenza artigiana punti 4
investimenti relativi a prodotti classificati DOP, IGP, DOC e DOCG, biologici ai sensi del Reg. (CE) n. 834/2007	Il punteggio viene attribuito in relazione alla quantità di produzione sotto tutela trasformata e/o commercializzata nell'ambito del progetto rispetto al totale della produzione aziendale (media della produzione dei due anni precedenti la domanda)	- 0-25% punti 2. - 25,1-50% punti 4. - 50,1-75% punti 6. - 75,1-100% punti 8.
Certificazioni di prodotto, processo, ambientali;	Il punteggio viene attribuito sia nel caso di sistemi già adottati e certificati al momento della presentazione della domanda, sia nel caso di sistemi per i quali è stato avviato l'iter di adozione o di certificazione. Il punteggio viene assegnato per le seguenti certificazioni: - ISO serie 9001 - ISO serie 14001 (sistemi di audit ambientale) - EMAS - ISO 22000 - ISO 22005	4 punti nel caso di sistemi già adottati e certificati 2 punti nel caso di sistemi per i quali è stato avviato l'iter di adozione o di certificazione
Tipologia di prodotto	Interventi relativi alla lavorazione di razze locali (per una PLV dell'allevamento di razze locali pari minimo al 50% della PLV totale aziendale)	Punti 2

Natura dell'intervento	Interventi finalizzati a una o più delle seguenti finalità : d) miglioramento della sicurezza sul lavoro; e) risparmio idrico e energetico; f) miglioramento della tutela dell'ambiente (oltre il livello minimo obbligatorio); g) miglioramento delle caratteristiche qualitative del servizio erogato; h) miglioramento delle modalità di presentazione al pubblico dei prodotti offerti; i) individuazione di nuovi canali commerciali. (gli interventi direttamente finalizzati al raggiungimento delle sopraindicate finalità devono rappresentare complessivamente almeno il 51% della spesa totale richiesta nella domanda ed effettivamente realizzata)	a) 2 Punti b) 2 Punti c) 2 Punti d) 1 Punto e) 1 Punto f) 2 Punti I punteggi sono cumulabili
	Creazione di nuova occupazione per oltre 100 giornate di lavoro convenzionali / anno	Punti 2

5. I parametri sulla base di quali sarà valutata la qualità del progetto proposto sono i seguenti:

Coerenza degli investimenti previsti nell'ambito dell'intervento proposto con gli obiettivi fissati dal PSR, dal PSL e dal progetto di filiera (rif. lett. g dell'Allegato A1 al modello di domanda)	Alta = 2 Punti Media = 1 Punto
Rilevanza dell'intervento proposto nell'ambito del progetto di filiera (rif. lett. h dell'Allegato A1 al modello di domanda)	Alta = 2 Punti Media = 1 Punto
Capacità del progetto di migliorare il livello di efficienza tecnica dell'impresa proponente (rif. lett. i dell'Allegato A1 al modello di domanda)	Alta = 2 Punti Media = 1 Punto
Capacità del progetto di migliorare il livello di rendimento economico dell'impresa proponente (rif. lett. i dell'Allegato A1 al modello di domanda)	Alta = 2 Punti Media = 1 Punto
Capacità del progetto di migliorare le <i>performance</i> ambientali dell'impresa proponente (rif. lett. k dell'Allegato A1 al modello di domanda)	Alta = 2 Punti Media = 1 Punto
Completezza degli aspetti organizzativi e attuativi concernenti l'intervento proposto	Alta = 2 Punti Media = 1 Punto

6. Non saranno considerate ammissibili a contributo le domande che non raggiungano almeno il punteggio minimo di 19.

7. A parità di punteggio, le domande saranno poste in graduatoria secondo l'ordine di loro presentazione.

Articolo 40. Documentazione per la presentazione delle domande

1. Per concorrere all'assegnazione del contributo, l'impresa richiedente dovrà presentare, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

- A. Modello 1 “Domanda di contributo” (previsto nella procedura informatica per l’invio on line e come conferma cartacea) compilata e sottoscritta dal legale rappresentante, comprensiva dei seguenti allegati:
- Allegato A 1 - Progetto di filiera
 - Allegato A 2 - Accordo di filiera
 - Allegato A 3 - Dichiarazione di assenso da parte del proprietario
 - Allegato A 4 - Dichiarazione in materia di de minimis
 - Allegato A 5 - Dichiarazione di indipendenza in merito alle quote di partecipazione
 - Allegato A 6 - Dichiarazione di assenso da parte della forma cooperativa/associativa
- B. Per imprese costituite in forma societaria, copia conforme all’originale dell’atto costitutivo e dello statuto.
- C. Certificato d'iscrizione al registro imprese della Camera di Commercio, in data non anteriore a sei mesi, attestante che l’impresa non si trova in stato di liquidazione o fallimento e che nei confronti della stessa non è stata presentata domanda di concordato preventivo.
- D. Per le cooperative, copia del certificato/attestato di avvenuta revisione cooperativa, ovvero copia della dichiarazione resa ai sensi dell’art. 6, D.L. 2 agosto 2002, n. 220 e del versamento del contributo per la revisione cooperativa.
- E. Per le imprese artigiane, copia del certificato d’iscrizione all’albo artigiani con data non anteriore a sei mesi.
- F. Copia del bilancio dell’ultimo esercizio sociale con relativi allegati recanti gli estremi di deposito al Registro delle imprese della CCIAA. I titolari delle imprese che non hanno l’obbligo di deposito del bilancio dovranno presentare lo Stato patrimoniale e il Conto economico dell’impresa riferiti all’ultimo esercizio sociale. Le imprese di nuova e recente costituzione, comunque già in attività, che non dispongono di dati consuntivi di bilancio, dovranno presentare il bilancio previsionale relativo all’anno di presentazione della domanda.
- G. Copia del provvedimento di registrazione o riconoscimento previsti ai sensi dei Regg. CE 852/2004 e 853/2004 (se l’impresa è soggetta a tale normativa).
- H. Titolo di possesso del terreno e dei fabbricati interessati dagli investimenti la cui durata sia pari almeno a quella dei vincoli di uso e di destinazione (non è valido il compromesso di vendita).
- I. Permesso di costruire oppure:
- richiesta di permesso di costruire e dichiarazione del Sindaco che certifica la destinazione urbanistica della particella su cui insisterà l’investimento;
- oppure:
- dichiarazione del Sindaco che certifica la destinazione urbanistica della particella su cui insisterà l’investimento;
- oppure:
- dichiarazione di inizio attività (DIA), o impegno a richiederla, per le opere non soggette a permesso di costruire con dichiarazione del legale rappresentante che i lavori da eseguire sono soggetti soltanto a DIA
- I. Disegni esecutivi per opere edili, fabbricati, sistemazioni esterne, ecc. (piante, sezioni, prospetti firmati dal legale rappresentante e da un tecnico abilitato).
- L. Computo metrico estimativo delle opere edili previste; il computo metrico dovrà essere redatto utilizzando il prezzo di riferimento per Opere e Lavori Pubblici approvato con D.G.R. 41-8246 del

18/02/2008 pubblicato sul B.U. della Regione Piemonte n. 10 del 06/03/2008. Se il prodotto/materiale utilizzato non fosse contenuto nel prezzario regionale, indicare le motivazioni della scelta. Per le modalità ed i casi particolari di applicazione del prezzario regionale (uso del prezzario sintetico, uso di voci di altri prezzari diversi dal prezzario dell'agricoltura, casi di ammissibilità del pagamento su base di preventivo e fattura, ...), valgono le disposizioni contenute nelle Istruzioni per l'applicazione del prezzario medesimo.

- M. Tre preventivi in originale di ditte del settore per le opere edili speciali non indicate sul prezzario. Nel caso di lavorazioni altamente specializzate e nel caso di investimenti a completamento di lavorazioni preesistenti, per i quali non sia possibile reperire o utilizzare più fornitori, è consentito presentare un solo preventivo e il legale rappresentante deve predisporre una dichiarazione nella quale si attesti l'impossibilità di individuare altre ditte concorrenti in grado di realizzare le lavorazioni oggetto del finanziamento, allegando una specifica relazione tecnica giustificativa, indipendentemente dal valore del bene o della fornitura da acquistare.
- K. Tre preventivi in originale di ditte del settore per ogni impianto specifico, macchinario ed attrezzatura. Nel caso di acquisizioni di beni altamente specializzati e nel caso di investimenti a completamento di forniture preesistenti, per i quali non sia possibile reperire o utilizzare più fornitori, è consentito presentare un solo preventivo e il legale rappresentante deve predisporre una dichiarazione nella quale si attesti l'impossibilità di individuare altre ditte concorrenti in grado di fornire i beni oggetto del finanziamento, allegando una specifica relazione tecnica giustificativa, indipendentemente dal valore del bene o della fornitura da acquistare.
- L. Quadro di raffronto e relazione tecnico economica, del legale rappresentante, dei preventivi di cui ai punti P e Q che evidenzia quello che, per parametri tecnico-economici, viene ritenuto il più idoneo.
- M. Fotocopia documento di riconoscimento

2. Tutta la documentazione, compresa la domanda di contributo, è esonerata dall'imposta di bollo, ai sensi del D.P.R. n° 642/72, all. B, punto 21 bis, come integrato dal D.L. n° 746/83, convertito con modifiche con L.17/84, ed ai sensi dell'art. 37 del D.P.R. n° 445/00.

3. L'accertamento di false dichiarazioni determina l'esclusione dai possibili benefici e la segnalazione all'autorità giudiziaria.

4. In relazione alla documentazione probatoria di cui al precedente comma 1, lett. L e M, per l'acquisizione di lavori e/o beni e/o forniture il cui costo non superi singolarmente l'importo di 5.000,00 Euro (IVA esclusa), fermo restando l'obbligo di presentare almeno tre proposte economiche raffrontabili, possono essere stabilite modalità diverse con le quali si dia conto della tipologia del bene da acquistare e della congruità dell'importo previsto (ad esempio, cataloghi di fornitori, preventivi ottenuti attraverso internet, ...). È comunque fatto divieto di frazionare la fornitura del bene al fine di rientrare in questa casistica.

5. Il beneficiario ha l'obbligo di conservare in originale presso la propria sede la documentazione contabile ed amministrativa per un periodo non inferiore a 5 anni dalla erogazione dell'ultima quota di contributo, mettendola a disposizione degli organi di controllo.

6. La carenza di uno o più elementi richiesti comporta l'inammissibilità della domanda di contributo.

III PARTE - PROCEDURE

Articolo 41. Modalità di presentazione delle domande

1. I soggetti che intendono presentare domande di contributo ai sensi del presente bando devono rispettare le seguenti modalità operative:

a) Iscrizione all'anagrafe agricola unica

Negli ultimi anni sono state approvate alcune norme a livello comunitario (in particolare i Regg. (CE) n. 1782/2003, n. 796/2004 e n. 1975/2005) che istituiscono il sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) per l'erogazione degli aiuti cofinanziati in materia di agricoltura e sviluppo rurale, e altre norme nazionali (D.P.R. n. 503/1999) che istituiscono il fascicolo aziendale e l'anagrafe delle imprese agroalimentari come strumento di semplificazione e controllo dei procedimenti amministrativi.

Con L.R. 14/06 la Regione Piemonte ha istituito l'anagrafe agricola unica del Piemonte che costituisce la componente centrale del sistema informativo agricolo piemontese (SIAP). Le nuove norme hanno previsto che la gestione di tutti i procedimenti in materia di sviluppo rurale sia effettuata utilizzando il SIAP.

La presentazione di una domanda di contributo comporta quindi la presenza o l'attivazione di una posizione nell'anagrafe agricola unica piemontese.

Pertanto le imprese agricole e le microimprese che partecipano al presente bando dovranno essere iscritte all'anagrafe agricola unica del Piemonte, come previsto dal D.P.R. n. 503/99 e dalla L.R. 9/07.

Per l'iscrizione all'anagrafe agricola unica è necessario costituire il fascicolo aziendale, seguendo una delle seguenti modalità:

- i) il rappresentante legale si reca presso un Centro di assistenza agricola (CAA) autorizzato, munito di documento di identità in corso di validità. Il CAA, scelto liberamente dall'impresa, è tenuto a fornire, a titolo gratuito, il servizio di iscrizione all'anagrafe;

oppure

- ii) il rappresentante legale compila il modulo di iscrizione all'anagrafe agricola del Piemonte, disponibile on-line all'indirizzo

http://www.regione.piemonte.it/agri/servizi/moduli/iscr_anagrafe.htm,

e lo trasmette, debitamente firmato ed accompagnato dalla fotocopia leggibile di un documento di identità in corso di validità, a:

*Regione Piemonte, Direzione agricoltura, Corso Stati Uniti 21, 10128 – Torino
(fax 011/43225651).*

b) Presentazione delle domande di aiuto

Le domande di aiuto devono riguardare le singole Misure attivate con il presente bando, vale a dire:

- Misura 121;
- Misura 123 az. 3;
- Misura 312 az. 1.

Le imprese iscritte all'anagrafe ed interessate all'ottenimento dei contributi previsti dal presente bando devono presentare domanda di aiuto utilizzando i servizi on line appositamente predisposti sul portale Sistemapiemonte, esclusivamente secondo le seguenti modalità:

- tramite l'ufficio CAA che detiene il fascicolo aziendale;

oppure

- in proprio utilizzando il servizio *on line* disponibile sul portale Sistema Piemonte alla pagina http://www.sistemapiemonte.it/agricoltura/piano_sviluppo_rurale (cliccare il *link*: “piano di sviluppo rurale - vai”), previa registrazione al portale stesso.

La registrazione al portale Sistema Piemonte può essere effettuata dalla pagina <http://www.sistemapiemonte.it/registrazione/index.shtml> (cliccando il link “Registrazione aziende e privati” oppure utilizzando una smart card rilasciata da Infocamere – società consortile di informatica delle Camere di Commercio italiane).

La procedura di registrazione attribuisce all’azienda un identificativo utente e una *password*.

La compilazione della domanda *on line* deve rispettare i termini di presentazione di cui al successivo art. 42.

Al termine della procedura *on line* (effettuata tramite CAA o in proprio), sarà possibile eseguire la stampa del modulo di domanda di aiuto. Tale originale cartaceo, esente da bollo, debitamente sottoscritto dal titolare (se trattasi di impresa individuale) o dal rappresentante legale (se trattasi di persona giuridica) e comprendente gli allegati richiesti dal modulo di domanda dovrà essere trasmesso al **GAL Mongioie** per l’istruttoria, all’indirizzo:

Piazza Vittorio Veneto 1 - 12070 Mombasiglio (CN)

entro tre giorni lavorativi dalla data di invio telematico.

La domanda in forma cartacea potrà essere consegnata a mano oppure spedita tramite servizio postale (raccomandata A.R. o altro prodotto simile previsto dalle Poste Italiane, ad esempio Pacco J+3); sulla busta dovrà essere indicata, in modo ben visibile, la dicitura “*Bando pubblico per la presentazione di domande di finanziamento - Costruzione e completamento di filiere locali*”, oltre all’indicazione della misura di riferimento (ad esempio “*Misura 312. 1*”).

La domanda di aiuto che perverrà oltre i termini prescritti oppure priva, anche parzialmente, della documentazione richiesta, sarà respinta.

I lavori e gli acquisti effettuati dopo la presentazione della domanda di aiuto e prima dell’approvazione del progetto ricadono sotto la piena responsabilità dell’impresa.

La spesa ammessa sarà stabilita (dimensionandola alle effettive necessità aziendali) dagli Uffici competenti all’istruttoria ed alla definizione delle domande.

Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, la sottoscrizione della domanda cartacea non necessita di autenticazione, ma è fatto obbligo per il sottoscrittore di allegare alla medesima la fotocopia leggibile di un documento di identità in corso di validità.

Il recapito della domanda è ad esclusivo rischio del mittente; il GAL non assume alcuna responsabilità per il caso in cui, per qualsiasi motivo, la domanda stessa non giunga a destinazione o pervenga oltre i termini previsti.

Il GAL inoltre non si assume responsabilità per la perdita di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del richiedente, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a responsabilità di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

La documentazione da allegare alla domanda di contributo dovrà pervenire in forma completa, secondo l’elenco della documentazione da produrre contenuto nelle disposizioni specifiche di ogni misura.

La presentazione della domanda di contributo da parte delle imprese interessate non comporta alcun impegno finanziario per il GAL.

Il GAL si riserva la facoltà di chiedere eventuali integrazioni ritenute necessarie al completamento dell'iter amministrativo.

Le imprese di nuova o recente costituzione, nel compilare i previsti modelli e nel presentare la prevista documentazione relativa, dovranno fare riferimento (specificandolo) agli anni effettivi di esercizio.

Gli interventi in riferimento ai quali vengono richiesti contributi saranno sottoposti a valutazione di merito tesa ad accertare l'idoneità tecnica, la necessità e la congruità per l'azienda richiedente e la rispondenza agli obiettivi del Regolamento CE 1698/2005, del PSR e del PSL.

Articolo 42. Termini di presentazione delle domande

1. Fermo restando quanto previsto al precedente art. 41, comma 1, lett. b, le domande di contributo possono essere presentate a partire dalla data di pubblicazione del presente bando, entro e non oltre il prossimo 10 marzo 2011.
2. Si ricorda che, ai fini dell'ammissibilità della domanda, copia cartacea della stessa deve essere trasmessa al GAL entro e non oltre i tre giorni lavorativi successivi all'invio telematico.

Articolo 43. Autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive.

1. Tutti i documenti richiesti, come indicati nelle disposizioni specifiche di ogni misura, possono essere resi mediante dichiarazioni sostitutive di certificazione o dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà secondo quanto previsto dagli artt. 19, 46, 47, 48 e 49 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
2. I soggetti preposti ai controlli provvederanno a verificare la rispondenza delle informazioni contenute nelle dichiarazioni sostitutive, mediante controlli a campione e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni stesse, come previsto dall'art. 71 del medesimo D.P.R.
3. Ai sensi dell'art. 73 del D.P.R. citato, le pubbliche amministrazioni e i loro dipendenti, salvi i casi di dolo o colpa grave, sono esenti da ogni responsabilità per gli atti emanati, quando l'emanazione sia conseguenza di false dichiarazioni o di documenti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, prodotti dal soggetto che ha presentato domanda di contributo o da terzi.

Articolo 44. Ricevibilità della domanda

1. L'inizio del procedimento di valutazione di ciascuna domanda di contributo si ha quando questa, sia in formato elettronico che in formato cartaceo, perviene al GAL, il quale effettua le verifiche di ricevibilità relative a:
 - presentazione nei termini previsti dal bando (data di trasmissione informatica e di protocollo della domanda cartacea);
 - presenza del modello di domanda e degli allegati richiesti;
 - presenza della firma del soggetto richiedente e corrispondenza tra la stessa e quella presente sul documento di riconoscimento allegato;
 - presenza del codice fiscale o CUAA.

2. In mancanza di elementi utili alla corretta valutazione della pratica, la domanda non è considerata ricevibile e il GAL darà comunicazione e motivazione al beneficiario indicando le modalità con le quali procedere ai fini del prosieguo del procedimento e/o della richiesta di eventuali riesami della pratica.
3. L'eventuale carenza o incompletezza di elementi non indispensabili ai fini della valutazione di merito dell'istanza potrà essere considerata sanabile con la richiesta di documentazione integrativa da presentare inderogabilmente entro il termine tassativo indicato nella comunicazione di richiesta: in tal caso l'ammissibilità dell'istanza verrà valutata a seguito dell'esame della documentazione integrativa presentata. Qualora l'impresa richiedente non provveda a trasmettere la documentazione integrativa richiesta la domanda potrà essere dichiarata non ammissibile dalla Commissione di valutazione di cui al successivo art. 45.
4. Il GAL darà notizia al richiedente dell'avvio del procedimento, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Articolo 45. Modalità dell'istruttoria e ammissione al finanziamento

1. Le domande di contributo saranno valutate da una Commissione di Valutazione appositamente istituita dal GAL.
2. La Commissione di valutazione procederà all'istruttoria delle domande nei termini seguenti:
 - a. le domande saranno dapprima esaminate, nel rispetto dell'ordine cronologico di arrivo, sotto il profilo dell'ammissibilità formale, con riguardo a:
 - rispetto dei termini di presentazione;
 - completezza della domanda e della documentazione obbligatoria allegata;
 - sussistenza dei requisiti per l'accesso alle agevolazioni come previsti dal presente bando pubblico;
 - congruità degli interventi con gli obiettivi del PSR, del PSL e della misura interessata, nel rispetto delle condizioni minime fissate nelle disposizioni attuative del presente bando;
 - b. le sole domande risultate formalmente ammissibili saranno quindi sottoposte ad una valutazione di merito tecnico, sulla base dei criteri di priorità e dei punteggi definiti all'art. 4 per i progetti di filiera e:
 - all'art. 17 per le domande relative alla misura 121;
 - all'art. 28 per le domande relative alla misura 123.3;
 - all'art. 39 per le domande relative alla misura 312.1.
2. Durante la fase dell'istruttoria, il GAL Mongioie comunicherà ai potenziali beneficiari gli eventuali motivi in base ai quali la Commissione di Valutazione non ritiene di poter accogliere la domanda (c.d. "preavviso di rigetto" ai sensi dell'art.10 L. 241/90). Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, i potenziali beneficiari hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni eventualmente corredate da documentazione integrativa.
3. La Commissione di Valutazione del GAL redigerà una graduatoria generale provvisoria, disponendo le domande dalla prima all'ultima in ordine decrescente di punteggio.
4. Il Consiglio di Amministrazione del GAL, sulla base delle valutazioni effettuate dalla Commissione di Valutazione e riportate su di un Verbale di Istruttoria, provvederà ad approvare le graduatorie delle domande, i relativi progetti e le proposte di ripartizione tra le stesse delle risorse disponibili.

5. Entro il termine massimo di 10 giorni dal provvedimento di approvazione della graduatoria, il GAL, con lettera raccomandata A.R., comunicherà ai soggetti che hanno presentato domanda l'esito dell'istruttoria, dando adeguata motivazione dell'eventuale giudizio di inammissibilità. L'elenco delle domande ammesse e quello delle domande non ammesse, con relativa motivazione, saranno anche pubblicati sul sito del GAL, secondo le forme previste dalla legge.

6. Con la comunicazione di cui al precedente comma, i soggetti rientranti in graduatoria saranno informati dell'importo del contributo assegnato e del termine perentorio entro il quale dovranno:

- comunicare l'accettazione del contributo;
- trasmettere la dichiarazione di avvio dei lavori.

L'omessa trasmissione della comunicazione di accettazione nelle forme e nei termini sopraindicati, potrà comportare, a insindacabile giudizio del Consiglio di Amministrazione del GAL, la revoca del contributo.

7. L'erogazione del contributo avverrà secondo le forme indicate al successivo art. 57.

8. I progetti giudicati ammissibili e inseriti in graduatoria, ma non finanziati per esaurimento dei fondi disponibili potranno essere ammessi a contributo qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse, anche derivanti da eventuali economie, secondo l'ordine di punteggio acquisito, senza che sia necessario provvedere ad ulteriori selezioni.

9. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti a finanziare, nella sua globalità, l'ultimo progetto inserito in graduatoria utile, il GAL potrà valutare, previo accordo con il proponente, di diminuire proporzionalmente la spesa ammissibile a finanziamento; il contributo concesso non potrà, in ogni caso, essere inferiore alla percentuale minima di contributo pubblico stabilito dal PSR per quella tipologia di intervento.

Articolo 46. Collocazione temporale del possesso dei requisiti necessari per l'ammissione all'aiuto

1. I requisiti necessari per l'ammissione al contributo devono essere già posseduti all'atto della presentazione della domanda e potranno essere verificati anche durante l'istruttoria.

Articolo 47. Dati personali e sensibili

1. La presentazione di una domanda di sostegno agli investimenti costituisce, per il GAL Mongioie, per la Regione Piemonte e per tutte le amministrazioni pubbliche coinvolte nel processo di erogazione dei contributi a valere sul PSR 2007-2013 della Regione Piemonte, autorizzazione al trattamento per fini istituzionali dei dati personali e dei dati sensibili in essa contenuti.

Articolo 48. Divieto di cumulabilità

1. Le agevolazioni concesse ai sensi del presente bando non sono cumulabili con altri aiuti / sostegni concessi, per le medesime iniziative, dalla Regione, dallo Stato, dall'Unione Europea o da altri Enti pubblici. Quindi ogni operazione o parte di essa può ricevere finanziamenti da una sola fonte pubblica.

Articolo 49. Inizio di decorrenza degli investimenti ammissibili

1. Sono ammissibili a contributo gli investimenti avviati dopo la data di invio della domanda in forma cartacea (fa fede il timbro postale di spedizione della domanda di aiuto), qualora ritenuti ammissibili.
2. Gli investimenti effettuati dopo la presentazione della domanda di aiuto, prima dell'approvazione della stessa e del suo inserimento nella graduatoria in posizione utile al finanziamento sono realizzati a rischio dei richiedenti.
3. Le fatture e i pagamenti delle spese ammissibili, comprese le spese generali, dovranno essere successive alla data di presentazione della domanda, pena la non ammissibilità a contributo della spesa.
4. I contratti o le ordinazioni di lavori e di forniture possono anche essere antecedenti alla data di cui sopra, purché l'effettivo inizio dei lavori o la consegna dei beni sia avvenuta dopo la data di presentazione della domanda.

Articolo 50. Termini di ultimazione degli interventi

1. Gli investimenti ammessi a contributo devono essere conclusi entro il 30/09/2011.
2. Il progetto si considera ultimato quando tutti gli investimenti sono completamente realizzati e le relative spese, comprese quelle generali, sono state effettivamente pagate dal beneficiario del contributo.
3. Non sono finanziati interventi e/o acquisti che al momento di effettuazione del sopralluogo istruttorio in azienda risultino già realizzati la cui data di effettiva realizzazione non possa essere dimostrata con una delle modalità sopra indicate.

Articolo 51. Esclusioni particolari

1. Non possono beneficiare degli aiuti previsti dal PSR 2007-2013 i soggetti che:
 - non siano in regola con i versamenti contributivi. Tale regolarità è attestabile con la presentazione del DURC (Documento unico di regolarità contributiva). Viene fatta salva la possibilità della compensazione qualora prevista dalla normativa nazionale, nel quale caso è possibile erogare gli aiuti .
 - non abbiano rispettato gli obblighi e/o non possiedano i requisiti previsti dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di quote latte, compreso l'acquisto di latte dal primo acquirente che non effettui il versamento del prelievo supplementare dovuto. Tale impegno è da intendersi come di seguito specificato:
 - il beneficiario, a partire dalla campagna 2003/04, a seguito dell'applicazione della L.119/2003 e fino al 31/03/2015, data di conclusione prevista per il regime delle quote latte, deve aver rispettato e deve rispettare gli obblighi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di quote latte;
 - il beneficiario, nel caso di acquisti di latte da primi acquirenti, a partire dalla data di richiesta di accertamento dello stato finale dei lavori e fino al 31/03/2015, data di conclusione prevista per il regime delle quote latte, dovrà impegnarsi ad acquistare tale prodotto da primi acquirenti che rispettino gli obblighi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di quote latte.
 - non abbiano provveduto al versamento di somme per sanzioni e penalità varie irrogate dalla Regione Piemonte, dalla Provincia di Cuneo, dalle Comunità Montane, dal GAL, da AGEA e da

ARPEA nell'ambito dell'applicazione di programmi comunitari, nazionali e regionali;

- non abbiano restituito somme non dovute, percepite nell'ambito dell'applicazione di programmi comunitari, nazionali e regionali da parte della Regione, della Provincia di Cuneo, delle Comunità Montane, del GAL, di AGEA e di ARPEA.
- abbiano subito condanne passate in giudicato per reati di frode o di sofisticazione di prodotti agroalimentari;
- siano in attesa di sentenza per reati di frode o di sofisticazione di prodotti agroalimentari. In tale caso, la concessione dell'aiuto resta sospesa fino alla pronuncia di sentenza definitiva e comunque non oltre la data ultima prevista dalle regole comunitarie del disimpegno automatico delle disponibilità finanziarie (regola dell'n. + 2).

2. Nel caso in cui, dopo la concessione del contributo, il soggetto beneficiario si trovi in una delle situazioni irregolari sopra indicate, l'autorità che ha emesso il provvedimento di concessione degli aiuti provvede alla relativa revoca con la richiesta di restituzione delle somme eventualmente già percepite maggiorate degli interessi.

Articolo 52. Vincoli destinazione d'uso e durata del progetto di filiera

1. I soggetti beneficiari del contributo dovranno impegnarsi al rispetto dei vincoli di destinazione e di uso degli interventi finanziati per un periodo di:

- 10 anni nel caso di strutture, investimenti immobiliari o fondiari;
- 5 anni nel caso di investimenti agrari, impianti produttivi mobili, macchinari e attrezzature.

2. Nei periodi come sopra definiti, i beni non potranno essere distolti dalle finalità e dall'uso per cui sono stati ottenuti i benefici, né alienati, né ceduti a qualunque titolo, né locati, salve le eventuali cause di forza maggiore (quali ad esempio morte, invalidità di livello tale da impedire la continuazione dell'attività, esproprio, vendita coatta) che dovranno venire valutate dal GAL.

3. L'accordo di filiera deve avere durata almeno triennale e può essere rinnovato alla scadenza su accordo esplicito delle parti.

4. Gli anni di cui ai precedenti commi 1 e 3 devono essere computati a partire dalla data di richiesta del collaudo finale dell'investimento.

5. Nel periodo coperto dal vincolo di destinazione d'uso è vietata l'alienazione volontaria degli investimenti finanziati, salvo che si tratti di alienazione preventivamente richiesta agli Uffici ed autorizzata dagli stessi, a favore di altra impresa in possesso dei requisiti necessari a godere del contributo concesso ai sensi del presente bando.

Articolo 53. Diversa destinazione, diverso uso ed alienazione opere, attrezzature, bestiame, macchine - restituzione e recupero agevolazioni

1. Al GAL compete l'emanazione di un motivato provvedimento di revoca nei casi di:

- diversa destinazione / uso o alienazione delle opere, macchine, attrezzature nel periodo rientrante nel vincolo di destinazione (salva la possibilità di autorizzazioni di varianti e cause di forza maggiore, come sopra indicato);

- mancata realizzazione, anche parziale (o di variazione non richiesta o non accordata) degli interventi entro i tempi stabiliti, salvo proroghe concesse;
 - scioglimento anticipato di società o società cooperativa o di consorzi di aziende o altra forma associativa, prima della scadenza del vincolo di destinazione delle opere finanziate;
 - decadimento dalle agevolazioni per reato di frode o sofisticazione di prodotti agroalimentari;
 - perdita dei requisiti necessari al godimento del contributo, compreso il mancato rispetto dei contenuti dell'accordo di filiera.
2. I beneficiari sono tenuti alla restituzione dei contributi ricevuti e dei relativi interessi, fatta salva l'applicazione di ulteriori sanzioni che venissero disposte a livello regionale, nazionale o comunitario.

Articolo 54. Variazioni attività

1. L'intervento ammesso a contributo deve essere realizzato conformemente alle caratteristiche evidenziate nella documentazione prodotta all'atto della presentazione della domanda. Dopo la chiusura della presentazione delle domande di sostegno non possono essere chieste variazioni agli investimenti indicati in domanda.

2. Sono fatte salve:

- la possibilità, per il GAL, di richiedere variazioni agli interventi previsti in domanda, per renderli tecnicamente più idonei e congrui per l'azienda;
- la possibilità, per i presentatori delle domande, di richiedere la correzione di meri errori materiali; la richiesta sarà accolta a discrezione del GAL;
- la possibilità, per il beneficiario del contributo, nel corso della realizzazione degli investimenti, di apportare adattamenti tecnico-economici degli investimenti approvati purché questi rappresentino al massimo il 20% della spesa totale ammessa a contributo, al netto delle spese generali e tecniche. Tale adattamento tecnico-economico deve:
 - essere preventivamente autorizzato dal GAL;
 - rispettare tutta la disciplina di cui al presente bando, per la misura del cui si riferisce la domanda;
 - rispettare gli obiettivi specifici della linea d'intervento 2 "Innovazione del sistema produttivo", come definita nell'ambito del PSL del GAL Mongioie;
 - confermare la finalità del progetto iniziale approvato;
 - confermare la redditività degli investimenti.

L'adattamento tecnico-economico, in ogni caso, non può comportare l'aumento del contributo concesso.

3. In sede di accertamento dello stato finale dei lavori l'importo massimo liquidabile per gli adattamenti tecnico-economici è pari al 20% della spesa ammessa con l'approvazione del progetto ed effettivamente sostenuta, al netto delle spese generali.

4. L'aumento di prezzo di una specifica prestazione e/o attività prevista nel progetto non è considerato adattamento tecnico economico.

5. Ad eccezione dell'adeguamento tecnico-economico non sono ammesse varianti.

Articolo 55. Disposizioni relative alle modalità di pagamento e all'annullamento delle fatture

1. Al fine di rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli interventi, il beneficiario, per dimostrare l'avvenuto pagamento delle spese potrà utilizzare le seguenti modalità:

a. Bonifico o ricevuta bancaria (Riba)

Il beneficiario deve produrre copia del bonifico o della Riba, con riferimento alla specifica fattura cui si riferisce e al fornitore che l'ha emessa. Tale documentazione, rilasciata dall'istituto di credito, deve essere allegata alla pertinente fattura. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "*home banking*", il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risultino la data ed il numero della transazione eseguita (C.R.O.), oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento. In ogni caso, il beneficiario è tenuto a fornire all'autorità competente l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio, ove sono elencate le scritture contabili relative alle operazioni eseguite.

b. Assegno

Tale modalità è accettata, purché l'assegno sia sempre emesso con la dicitura "non trasferibile" e il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento e la fotocopia della matrice dell'assegno emesso specificando fornitore, data e numero fattura/ricevuta e causale.

c. Bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale

Tale modalità di pagamento deve essere documentata dalla copia della ricevuta del bollettino, unitamente all'estratto del conto corrente rilasciato dall'ufficio postale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto-SAL o saldo).

d. Vaglia postale

Tale forma di pagamento può essere ammessa a condizione che sia effettuata tramite conto corrente postale e sia documentata dalla copia della ricevuta del vaglia postale e dall'estratto del conto corrente rilasciato dall'ufficio postale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo).

e. Carta di credito e/o bancomat

Tale modalità, può essere accettata, purché il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'operazione con il quale è stato effettuato il pagamento ed inoltre copia della ricevuta del bancomat/carta di credito in cui la spesa possa inequivocabilmente essere riconducibile all'oggetto del contributo. Non sono ammessi pagamenti tramite carte prepagate.

2. Non sono ammessi pagamenti in contanti, neanche per piccoli importi.

3. Tutte le fatture presentate dai beneficiari al GAL per ottenere l'erogazione di contributi sulla spesa sostenuta dovranno essere quietanzate. La quietanza consiste nella conferma scritta (liberatoria) da parte del fornitore dell'avvenuto pagamento a proprio favore, contenente perlomeno i seguenti elementi: PSR 2007/2013, Asse, Misura, Azione, Operazione – indicazione sintetica della fornitura effettuata – riferimento alla fattura emessa e ai relativi importo e data.

4. È ammesso il pagamento senza fattura solo per le prestazioni lavorative volontarie fornite dall'imprenditore agricolo e dai suoi familiari (come descritto nella mis. 121) , finalizzate alla realizzazione

diretta di interventi di miglioramento aziendale; in tale caso, dovranno comunque essere presentate le fatture relative ai materiali acquistati per la realizzazione dell'intervento stesso. La quantificazione dell'importo da erogare all'imprenditore agricolo a titolo di compenso per la prestazione lavorativa volontaria sarà effettuata sulla base del prezzario regionale delle opere realizzate in agricoltura.

Articolo 56. Controlli

1. L'istruttoria delle domande può comprendere l'effettuazione di accertamenti diretti in azienda. Nel caso di opere edili la visita in situ è obbligatoria.
2. La totalità delle domande di contributo e di pagamento sarà sottoposta a controlli amministrativi relativi a tutti gli elementi che è possibile e appropriato controllare con mezzi amministrativi.
3. Per tutte le operazioni finanziate è previsto il controllo in loco effettuato da ARPEA su un campione di domande ammesse a finanziamento che rappresenti una percentuale minima pari al 5% della spesa totale dichiarata nel periodo 2007-2013.
4. Il controllo in loco sarà effettuato posteriormente all'ammissione a finanziamento e anteriormente all'inserimento del pagamento nella lista di liquidazione da parte del GAL.
5. I controlli in loco potranno essere effettuati con un preavviso al beneficiario limitato a non più di 48 ore. Il beneficiario è tenuto a collaborare con gli incaricati del controllo e deve consentirne l'accesso alla propria azienda o al luogo interessato dall'investimento; egli, inoltre, è tenuto a fornire tutti i documenti eventualmente richiesti, pena la decadenza totale dal regime di aiuti.

Articolo 57. Modalità di rendicontazione e liquidazione del contributo

1. Su richiesta dell'interessato potranno essere erogati anticipi ed acconti corrispondenti ad avanzamento lavori, nel rispetto delle seguenti disposizioni particolari:
 - a. **Anticipi:** le imprese che hanno ottenuto l'approvazione del progetto possono richiedere una anticipazione fino al 20% del contributo concesso purché abbiano iniziato i lavori o gli acquisti. Per gli investimenti per i quali la decisione individuale di concessione del contributo è adottata nel 2010, l'importo degli anticipi può essere aumentato fino al 50% dell'aiuto pubblico connesso all'investimento.

Per la liquidazione dell'anticipo è necessaria la seguente documentazione:

- domanda di pagamento dell'anticipo (previsto nella procedura informatica *on line* e come conferma cartacea);
- fidejussione bancaria od assicurativa; la fideiussione, a garanzia della somma anticipata, deve essere redatta secondo la bozza di garanzia predisposta da ARPEA nel manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni e riportata nell'allegato B del presente bando o disponibile sul sito di ARPEA: www.arpea.piemonte.it nell'area "Documentazione". Le informazioni in merito possono essere richieste contattando l'Area Autorizzazione Pagamenti – Tecnico di ARPEA.

Detta cauzione deve restare operante fino al momento del rilascio di dichiarazione liberatoria alla chiusura del procedimento amministrativo da parte di ARPEA, che ne darà comunicazione all'Ente assicurativo o bancario, garante della fideiussione.

L'ammontare della fideiussione, sottoscritta a favore dell'ARPEA, deve essere pari al 110% dell'importo dell'anticipazione da liquidare.

La garanzia sarà svincolata quando ARPEA, anche attraverso un suo delegato, abbia accertato che l'importo delle spese effettivamente sostenute corrispondenti all'aiuto pubblico per l'investimento superi l'importo dell'anticipo.

- b. **Acconti corrispondenti ad avanzamento lavori:** per ogni pratica, limitatamente agli investimenti finalizzati alla iniziativa/intervento e azione a cui è stato attribuito il punteggio per la collocazione in graduatoria, dopo l'approvazione della pratica stessa da parte del GAL e l'avvenuta realizzazione di parti significative e funzionalmente autonome dell'investimento richiesto potranno essere erogati al massimo due acconti di importo corrispondente a quello del contributo spettante per la parte già realizzata.

Gli acconti corrispondenti a stati di avanzamento lavori sono erogati senza fidejussione, ma le spese a cui si riferiscono gli acconti devono essere fatturate, fatte salve le disposizioni previste per l'applicazione in materia di lavori "in economia" eseguiti direttamente dal beneficiario.

Per richiedere l'erogazione dell'acconto su stato di avanzamento lavori, il beneficiario deve presentare la seguente documentazione:

- domanda di pagamento di acconto o S.A.L. in modo informatico ;
- documentazione probatoria dei pagamenti sostenuti e ogni altro documento necessario previsti dal bando, dalle disposizioni attuative e dai manuali procedurali delle singole misure predisposti da Arpea.

Per garantire la tracciabilità dei pagamenti effettuati, il beneficiario deve presentare la documentazione secondo le modalità previste nei Manuali procedurali dell'ARPEA e all'art. 55 del presente bando.

2. L'erogazione di anticipi ed acconti non è vicendevolmente escludente.

3. Il **saldo** del contributo spettante all'azienda verrà messo in pagamento, ferma restando l'effettuazione degli opportuni controlli, dopo la verifica finale degli investimenti e degli acquisti.

Per richiedere l'erogazione del saldo, il beneficiario dovrà presentare la seguente documentazione:

- domanda di pagamento di saldo;
- documentazione probatoria a giustificazione dei pagamenti sostenuti. Per garantire la tracciabilità dei pagamenti effettuati, il beneficiario deve presentare la documentazione secondo le modalità previste dall'ARPEA e descritte all'art. 55 del presente bando;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, che riassume l'elenco delle spese e le rispettive fatture/ricevute e certifichi che le spese di cui si produce documentazione si riferiscono esclusivamente al progetto approvato, che sono state effettivamente sostenute e che gli originali sono disponibili in qualsiasi momento presso il beneficiario;
- Dichiarazione di conclusione dell'intervento e richiesta di collaudo (vedi Allegato C);
- Fotocopia del documento di identità (leggibile e in corso di validità) del beneficiario;
- Dichiarazione di destinazione d'uso.

Articolo 58. Controlli ex-post

1. Ai sensi del Reg. (CE) n. 1975/2006, art. 30 saranno realizzati da ARPEA, ove pertinenti, controlli ex post su operazioni connesse ad investimenti per i quali continuano a sussistere impegni ai sensi dell'art.72, paragrafo 1, del Regolamento 1698/05 o descritti dal PSR e dal presente bando

2. Gli obiettivi dei controlli ex-post potranno consistere nella verifica:

- del mantenimento degli impegni che continuano a sussistere in seguito al pagamento della domanda a saldo;

- della realtà e finalità dei pagamenti effettuati dal beneficiario;
- che lo stesso investimento non sia stato finanziato in maniera irregolare con altri fondi.

3. I controlli ex-post riguardano ogni anno almeno l'1% della spesa per le operazioni per le quali è stato pagato il saldo e sono effettuati entro 12 mesi dal termine del relativo esercizio FEASR.

4. Nel caso in cui, a seguito dei controlli, si riscontri il mancato rispetto delle disposizioni previste dal presente bando, oppure il beneficiario non consenta il regolare svolgimento dei controlli, il contributo sarà revocato e si provvederà alle azioni necessarie per il recupero delle somme eventualmente già erogate, gravate dagli interessi legali maturati.

Articolo 59. Responsabile dell'istruttoria

1. Il Responsabile Amministrativo Finanziario del G.A.L. Mongioie è responsabile dell'istruttoria delle domande di cui al presente bando pubblico.

Articolo 60. Termini per la richiesta di informazioni/documentazione

1. Per eventuali ulteriori richieste di informazioni e/o documentazione inerenti alla presentazione della domanda, gli interessati potranno rivolgersi, previo appuntamento, presso la sede del G.A.L. Mongioie, Piazza Vittorio Veneto 1 - 12070 Mombasiglio (CN), nel seguente orario:

GIORNO	ORARIO
Lunedì	9-12
Martedì	9-12 e 14-16
Mercoledì	9-12
Giovedì	9-12
Venerdì	9-12

Articolo 61. Disposizioni finali

1. Presentando la domanda di contributo relativa al presente bando il beneficiario accetta integralmente le disposizioni contenute nel bando, nel modulo di domanda e nei relativi allegati, così come pubblicati e senza l'apporto di modifiche, impegnandosi al formale e sostanziale rispetto delle stesse.

2. Il GAL Mongioie si riserva di effettuare, in qualsiasi momento, accertamenti per la verifica del rispetto degli impegni assunti dai beneficiari dei contributi.

3. Per quanto non contemplato nelle disposizioni del presente Bando Pubblico si rimanda alle normative comunitarie, statali e regionali in vigore, nonché al P.S.L. del GAL Mongioie, il cui testo è pubblicato sul sito internet del GAL.

Articolo 62. Ricorribilità dei provvedimenti

1. Il Foro competente per eventuali controversie è quello di Mondovì.

Articolo 63. Pubblicazione

1. Il presente Bando Pubblico sarà pubblicato sul sito internet del G.A.L. Mongioie www.mongioie-leader.it e trasmesso via mail, per la pubblicazione all'Albo Pretorio, ai seguenti Enti:

- Comuni del G.A.L.,
- Comunità Montana Alto Tanaro, Monregalese, Cebano
- Soci del G.A.L.

RIEPILOGO PUNTEGGI MASSIMI ASSEGNABILI ALLE DOMANDE DI CONTRIBUTO

		Punteggio massimo assegnabile da bando	Punteggio minimo affinché le domande siano considerate ammissibili a contributo
Progetto di filiera		33	14
Mis. 121	Priorità di filiera	5	1
	Priorità generali	31	17
	Qualità del progetto	12	
Mis. 123.3	Priorità di filiera	5	1
	Priorità generali	33	18
	Qualità del progetto	12	
Mis. 312.1	Priorità di filiera	5	1
	Priorità generali	37	19
	Qualità del progetto	12	